



VH ITALIA

ASSICURAZIONI

CONDIZIONI GENERALI E SPECIALI DI ASSICURAZIONE POLIZZA PLURIENNALE INDIVIDUALE NON AGEVOLATA SOTTO SOGLIA SULLE RESE LINEA SECUFARM®

Ed. Aggiornata al 02/2026

ASSICURAZIONE SULLE RESE DELLE PRODUZIONI VEGETALI PER I DANNI DA AVVERSITA' ATMOSFERICHE NON AGEVOLATA DA CONTRIBUZIONE PUBBLICA

SET INFORMATIVO COMPOSTO DA:

- **DIP DANNI**
- **DIP AGGIUNTIVO DANNI**
- **CONDIZIONI GENERALI E SPECIALI DI ASSICURAZIONE
COMPRENSIVE DI GLOSSARIO**
- **INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

ASSICURAZIONE SULLE RESE VEGETALI PER I DANNI DA AVVERSITA' ATMOSFERICHE

Documento informativo concernente il prodotto assicurato relativo a polizze di assicurazioni agevolabili con contribuzione pubblica e connesse polizze integrative non agevolabili

VEREINIGTE HAGELVERSICHERUNG VVaG

SEDE SECONDARIA ITALIA

Impresa con sede legale in un altro Stato membro ammessa ad operare in Italia in regime di stabilimento al n. I.00047, cod. D864R



PRODOTTO: CGA-2026-IND-SF-PLURIENNALE-NAGSS

Ed- 02/2026

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?

La polizza tutela le differenti fasi colturali delle produzioni vegetali in campo, dalle diverse combinazioni di avversità atmosferiche (di frequenza, catastrofali e/o accessorie) al fine di garantire la perdita di resa quantitativa e/o qualitativa come definito annualmente nel Piano di Gestione del Rischio in Agricoltura (PGRA)



Che cosa è assicurato?

La mancata o diminuita resa delle produzioni vegetali assicurabili, causate dalle seguenti avversità:

- **Catastrofali:** Gelo/Brina, Alluvione, Siccità;
- **Frequenza:** Grandine, Vento Forte, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve;
- **Accessorie:** Colpo di Sole, Vento Caldo, Ondata di Calore e Sbalzo Termico.

La mancata resa dovrà essere espressa come la differenza tra la resa effettiva risultante al momento del raccolto e la resa assicurata.



Che cosa NON è assicurato?

Sono esclusi i danni provocati da qualsiasi altra causa, anche atmosferica, che abbia preceduto, accompagnato o seguito le avversità atmosferiche assicurate.



Ci sono limiti di copertura?

La garanzia riguarda il prodotto relativo ad un solo ciclo produttivo. Sono previste franchigie e limiti di indennizzo.

PRINCIPALI ESCLUSIONI:

- danni dovuti alla non puntuale raccolta del prodotto giunto a maturazione;
- danni conseguenti ad errate pratiche agronomiche o colturali;
- danni conseguenti a terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, frane, bradisismo ecc.
- qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione vale nel territorio nazionale



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrive il contratto, ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione.
- Obbligo di dare immediata comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento o diminuzione del rischio in corso di contratto.
- In caso di sinistro deve fare il possibile per evitare o diminuire il danno eseguendo tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stadio fenologico della coltura e dei prodotti assicurati
- L'assicurato deve comunicare l'eventuale esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio a tutti gli assicuratori

**Quando e come devo pagare?**

Il premio deve essere pagato dal contraente alla data contrattualmente convenuta in polizza mediante bonifico bancario.

**Quando comincia la copertura e quando finisce?**

La garanzia decorre dalla data di accettazione della notifica del rischio da parte della Compagnia nel pieno rispetto, per il primo anno di copertura, dei periodi di carenza contrattualmente previsti per le singole avversità:

- a partire dalle ore 12.00 del 3° giorno successivo la notifica per le avversità Grandine e Vento Forte;
- a partire dalle ore 12.00 del 14° giorno successivo la notifica per l'avversità Gelo/Brina;
- a partire dalle ore 12.00 del 30° giorno successivo la notifica per l'avversità Siccità;
- a partire dalle ore 12.00 del 6° giorno successivo la notifica per le Altre Avversità.

Il contratto è di durata pluriennale (3 anni)

La garanzia cessa alla maturazione commerciale del prodotto o anche prima se lo stesso è stato raccolto.

**Come posso disdire la polizza?**

Nel caso di sinistro, in cui sia stata attivata la perizia d'appello di cui all'art: 22 PERIZIA D'APPELLO è facoltà dell'assicurato e della società recedere dalla polizza, comunicando tale intendimento all'altra parte con raccomandata A/R o PEC entro e non oltre il 31/01 dell'anno successivo al sinistro. La medesima comunicazione deve essere inviata in pari data al contraente.

**ASSICURAZIONE SULLE RESE DELLE PRODUZIONI VEGETALI PER I DANNI DA AVVERSITA'
ATMOSFERICHE**

**DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE AGGIUNTIVO PER I PRODOTTI ASSICURATIVI DANNI
(DIP AGGIUNTIVO DANNI)**



PRODOTTO: CGA-2026-IND-SF-PLURIENNALE-NAGSS
Ed. 02/2026 il presente Dip aggiuntivo è l'ultimo disponibile

Scopo:

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP DANNI), per aiutare il potenziale Contraente/Assicurato a capire più nel dettaglio, le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi, nonché alla situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente/Assicurato deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società:

Vereinigte Hagelversicherung VVaG, sede secondaria Italia, Viale del Commercio 47, 37135 Verona (VR), è una società facente parte del Gruppo Vereinigte Hagelversicherung VVaG, il quale ha la propria sede legale in Wilhelmstrasse, 25, 35392 Giessen (Germania) ed è sottoposta all'Autorità di Vigilanza tedesca BaFin preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari.

Vereinigte Hagelversicherung VVaG, sede secondaria Italia, svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento a far data dal 16.06.2004, ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18 giugno 1992 concernente l'Assicurazione diretta diversa dall'Assicurazione sulla Vita, attraverso la propria Rappresentanza Generale per l'Italia avente sede in Viale del Commercio 47, 37135 Verona

Vereinigte Hagelversicherung VVaG è iscritta all'Albo Imprese IVASS nella seguente sezione:

Elenco I dal 03.01.2008 al n. I.00047. Sito internet della società: www.vereinigte-hagel.net/it/start/.

E-mail: info@vh-italia.it; PEC: vereinigtehagelversicherung@legalmail.it; Recapito telefonico: 0458062100

Sulla base dell'ultimo bilancio approvato il patrimonio netto della Compagnia ammonta ad € 71.140.536,00 di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta ad € 32.776.841,00

L'indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è pari al 362,3 % (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente)

Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'Impresa si invia a consultare il seguente sito al link: <https://www.vereinigte-hagel.net/de/service/geschaeftsbericht/>

Al Contratto si applica la Legge Italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si evidenzia che l'Impresa risponde nei limiti delle somme assicurate concordate con il Contraente/Assicurato.

Il ricorso a tale strumento assicurativo risulta una misura indispensabile per l'Imprenditore Agricolo che intende garantirsi contro compromissioni dovute ad eventi atmosferici avversi.

Gli Imprenditori Agricoli possono stipulare polizze assicurative AGEVOLATE per la copertura dei rischi aziendali.

Trattasi di coperture assicurative con contribuzione pubblica sul premio. Tale agevolazione spetta solo agli agricoltori che abbiano stipulato polizze in linea con le condizioni previste dal Piano di Gestione del rischio, documento approvato annualmente dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e redatto con i rappresentanti delle varie categorie coinvolte nella filiera agricola, che riporta i prodotti assicurabili con l'agevolazione pubblica, le tipologie di rischi assicurabili (es: avv. Catastrofali, frequenza ecc.) nonché una serie di combinazioni degli stessi che l'agricoltore deve obbligatoriamente sottoscrivere per usufruire della agevolazione.

L'assicurato, al solo fine di non perdere il finanziamento pubblico, ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale relativa al prodotto in garanzia dell'azienda agricola insistente sul medesimo comune.

Tale assicurazione è operante al superamento di una soglia di danno pari al 20% della produzione assicurata, superato il quale il danno complessivo viene risarcito al netto della franchigia e degli scoperti contrattuali, entro i limiti di indennizzo eventualmente previsti.

L'assicurato può integrare al contratto agevolato, anche una copertura assicurativa NON AGEVOLATA SOTTO SOGLIA, con premio a totale carico dello stesso. Trattasi di polizze che hanno lo stesso oggetto della polizza agevolata, ma devono riguardare garanzie, valori e quantità non agevolabili. Tra le principali caratteristiche delle coperture non agevolate vi è, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'indennizzo dei danni sottosoglia causati dalle avversità contrattualmente previste.

L'assicurato che ha sottoscritto con la Compagnia un contratto agevolato e/o un contratto non agevolato sottosoglia può altresì sottoscrivere un CERTIFICATO NON AGEVOLATO INTEGRATIVA DI PREZZO volto ad integrare i valori assicurativi oltre il valore massimo contributivo. Tale integrazione potrà estendersi al valore assicurato complessivo di tutte le partite o limitarsi ad alcune di esse purché ciò sia espressamente desumibile dal certificato stesso. Anche in questo caso il premio è a totale carico dell'assicurato.

Ciascun certificato agevolato, non agevolato sotto soglia e non agevolato integrativa di prezzo, richiama vicendevolmente al suo interno l'identificativo degli altri titoli con i quali costituisce rischio comune.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi: *Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni*



Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quelli previsti dal DIP danni sono esclusi i danni causati da:

- a) cedimento o smottamento del terreno, slavine, ad eccezione delle ipotesi in cui il Contraente o l'Assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto di causalità con i suddetti eventi;
- b) formazione di ruscelli dovuta ad errata sistemazione del terreno;
- c) Carente manutenzione della rete scolante;
- d) innalzamento della falda idrica non conseguente ad eventi in garanzia;
- e) abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;
- f) incendio;
- g) allettamento per eccesso di concimazione e/o mancata esecuzione di pratiche di buona agricoltura richiesti dallo stadio fenologico della coltura e dei prodotti assicurati;
- h) malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;
- i) fitopatie ed attacchi parassitari (anche se conseguenti ad un evento garantito);
- j) inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- k) alluvione su coltivazioni ubicate in terreni di golena, intendendosi per essi quelli siti tra la riva del fiume e l'argine artificiale, ossia quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;
- l) non puntuale raccolta del prodotto dipendente da qualsiasi tipologia di causa (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: cause atmosferiche, cause di mercato, cause dovute all'indisponibilità di macchine raccogliatrici ecc.);
- m) mancata o non puntuale raccolta del prodotto per Eccesso di Pioggia anche dovuta al ruscellamento del prodotto assicurato;
- n) cause fisiologiche e/o conseguenti alla normale alternanza di produzione della coltura;
- o) scottature o allessamento a carico dei frutti conseguenti a defogliazioni causate da fitopatie e/o attacchi parassitari e/o trattamenti con prodotti fitotossici,
- p) danni dovuti alla germinazione delle cariossidi sulla spiga.
- q) Cracking per quanto concerne il prodotto Melograno.

Per quanto concerne la garanzia "Eccesso di Pioggia" costituiscono oggetto di indennizzo solo ed esclusivamente i danni riconducibili a:

- r) Cracking: fessurazione/spaccatura interessanti le drupacee e pomacee;
- s) Marcescenze su uva da vino come specificamente delineato nelle Condizioni Speciali
- t) Effetti meccanici su prodotti seminati o trapiantati causati da nubifragio verificatosi nei primi 20 giorni dal trapianto e 30 giorni dalla data di semina;
- u) effetti meccanici causati da nubifragio e precipitazioni di particolare intensità limitatamente alle produzioni (da granella o biomassa o insilaggio) di Frumento tenero, Frumento duro, Orzo e Triticale e Colza Erbai da graminacee, Erbai da biomassa, Sorgo da biomassa o sorgo da insilaggio
- v) Asfissia radicale che determina la morte della pianta per tutti i prodotti.
- w) minor produzione/resa imputabile a scompensi fisiologici conseguenti al manifestarsi dell'evento Eccesso di Pioggia ad esclusione delle produzioni arboree, cereali a paglia, leguminose e riso.

Per quanto concerne le garanzie "Colpo di Sole", "Vento Caldo" e "Ondata di Calore", costituiscono oggetto di indennizzo solo ed esclusivamente i danni riconducibili a:

Avvizzimenti/appassimenti, scottature e/o allessature a carico del prodotto assicurato.

Per quanto concerne la **FRANCHIGIA**:

L'assicurazione è prestata con l'applicazione, per ciascuna partita assicurata, di una franchigia minima espressa in centesime parti del prodotto in garanzia, come di seguito indicato:

- per le avversità Grandine e Vento Forte, in forma singola o associata, con franchigia fissa mai inferiore del 30%,20%,15%,10%,5% in relazione ai prodotti assicurati e alle scelte dell'assicurato, come espressamente riportato nel contratto;
- per tutte le altre avversità, in forma singola o associata, si applica franchigia mai inferiore al 30% fissa.
- Per le avversità Alluvione, Siccità, Gelo e Brina, in forma singola o associata alle altre avversità: franchigia 40% o 30% a seconda delle colture assicurate

Per alcune tipologie di prodotto, o per alcune combinazioni di eventi, possono essere previste franchigie scalari (ossia da un minimo ad un massimo) o franchigie in percentuali diverse rispetto a quelle sopra indicate, purché riportate espressamente nel contratto.

Per quanto concerne lo **SCOPERTO**:

L'assicurazione può essere prestata con l'applicazione di uno scoperto che rappresenta la percentuale di danno liquidabile che rimane a carico dell'assicurato, purché riportata espressamente nel contratto.

SCOPERTO PER TUTTE LE PRODUZIONI CON METODO DI COLTIVAZIONE BIOLOGICO

Per tutte le produzioni biologiche si applica uno scoperto per partita assicurata pari al 10% del danno, espresso in centesime parti del prodotto in garanzia, al netto della franchigia contrattuale.

Qualora ai fini della liquidazione del danno una partita assicurata risulti frazionata in due o più sotto partite, queste ultime, ai fini dell'applicazione dello scoperto, saranno considerate come partite a sé stanti.

Lo scoperto viene decurtato dal danno complessivo al netto della franchigia.

Eventuali limiti di indennizzo saranno applicati successivamente.

Per quanto concerne il **LIMITE D'INDENNIZZO**: L'assicurazione è prestata con l'applicazione di un limite di indennizzo, intendendosi per tale l'importo massimo indennizzabile, in caso di sinistro, per singola partita. Il limite di indennizzo viene espresso in percentuale della somma assicurata, ed è espressamente riportato nel contratto.

	A chi è rivolto questo prodotto?
Il prodotto è rivolto agli Imprenditori Agricoli	
	Quali costi devo sostenere?
Non sono previsti costi diretti di intermediazione a carico dell'assicurato	
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
ALL'IMPRESA ASSICURATRICE	Eventuali Reclami devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo: Vereinigte Hagelversicherung VVaG sede secondaria Italia, 37135 Verona (VR), Viale del Commercio 47. E-mail: reclami@vh-italia.it. C.A ufficio Compliance. La risposta verrà data nel termine massimo di 45 giorni.
ALL'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva (oltre i 45 giorni), è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), FAX: 0642133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
ARBITRATO ASSICURATIVO	Presentando ricorso: All'arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile
Oppure	Oppure
DIVERSO SISTEMA DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE ADERENTE ALLA RETE FIN-NET	Al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN-NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'art. 2 comma 3 del Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy 6 novembre 2024, n. 215
MEDIAZIONE	Interpellando un organismo di mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n. 98) OBBLIGATORIO PER PROPORRE L'AZIONE GIUDIZIARIA
NEGOZIAZIONE ASSISTITA	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. FACOLTATIVA

ALTRI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	L'assicurato in caso di controversia in merito alla determinazione dell'indennizzo effettuato dalla società potrà richiedere l'espletamento della perizia d'appello secondo le modalità e con gli effetti convenuti
REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	A seconda della tipologia di soggetto che sostiene il pagamento del premio si applicano le disposizioni del Testo Unico sulle Imposte di cui al DPR 917/1986
COSA È IL DIRITTO ALL'OBLIO ONCOLOGICO?	
Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche – il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di 10 anni, secondo quanto previsto dalla L. 07/12/2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi – non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es: visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da 10 a 5 anni nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 07/12/2023 n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: https://www.vh-italia.it/
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla Legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della L. 07/12/2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

VH ITALIA

**CONDIZIONI GENERALI E SPECIALI
DI ASSICURAZIONE
POLIZZA PLURIENNALE INDIVIDUALE NON
AGEVOLATA SOTTO-SOGLIA
SULLE RESE
LINEA SECUFARM®**



VH ITALIA
ASSICURAZIONI



Sommario

GLOSSARIO	4
DEFINIZIONI DEGLI EVENTI ATMOSFERICI ASSICURABILI	12
AVVERSITA' CATASTROFALI	13
AVVERSITA' DI FREQUENZA	14
AVVERSITA' ACCESSORIE	15
DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI DELLE TRAUMATOLOGIE DEI FRUTTI	16
DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI DELLE TRAUMATOLOGIE UVA DA VINO	22
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	23
(norme che regolano l'assicurazione in generale)	23
Art. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA	23
Art. 2 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	23
Art. 3 – ESCLUSIONI	25
Art. 4 – EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE – DECORRENZA E SCADENZA DELLA GARANZIA	26
Art. 5 – COMPILAZIONE DELLA POLIZZA D'ASSICURAZIONE	27
Art. 6 – SOMMA ASSICURATA	29
Art. 7 – QUANTITATIVI ASSICURABILI E OBBLIGHI DELL'ASSICURATO	29
Art. 8 – PREMIO	29
Art. 9 – FRANCHIGIA, LIMITE DI INDENNIZZO E SCOPERTO	31
Art. 10 – DATI METEOROLOGICI DI AREA	31
Art. 11 – DANNI VERIFICATISI PRIMA DELLA DECORRENZA DELLA GARANZIA (DANNO ANTE-RISCHIO)	31
Art. 12 – RIDUZIONE PROPORZIONALE DELLA PRODUZIONE ASSICURATA	32
Art. 13 – DENUNCIA DI DANNO	32
Art. 14 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI DANNO	33
Art. 15 – MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO	34
Art. 16 – MANDATO DEL PERITO	34
Art. 17 – NORME PER L'ESECUZIONE DELLA PERIZIA	34
Art. 18 – QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE	36
Art. 19 – RILEVAZIONE DEI DANNI IN PROSSIMITÀ DELLA RACCOLTA	37
Art. 20 – CARATTERISTICHE E UBICAZIONE DEI CAMPIONI	37
Art. 21 – PERIZIA D'APPELLO	38
Art. 22 – NORME PARTICOLARI DELLA PERIZIA DI APPELLO	38
Art. 23 – MODALITÀ DELLA PERIZIA DI APPELLO	39
Art. 24 – PAGAMENTO DELL' INDENNIZZO	39
Art. 25 – ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI	39
Art. 26 – ISPEZIONE DEI PRODOTTI ASSICURATI	39
Art. 27 – DECADENZA DEL DIRITTO ALL'INDENNIZZO	39
Art. 28 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE – ERRORI DI CONTEGGIO	40
Art. 29 – FORO COMPETENTE	40
Art. 30 – NORME DI LEGGE	40
Art. 31 – ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	40
CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE	41
POLIZZA PLURIENNALE INDIVIDUALE NON AGEVOLATA SOTTO SOGLIA SULLE RESE LINEA SECUFARM®	41
CONDIZIONI SPECIALI LINEA SECUFARM®	41
Art. 1 – ACTINIDIA	42
Art. 2 – ALBICOCCHIE, CILIEGIE, MELE, NETTARINE, PERE, PESCHE, SUSINE, CACHI	45
Art. 3 – UVA DA TAVOLA	48
Art. 4 – UVA DA VINO	49
Art. 5 – OLIVE DA OLIO	54
Art. 6 – OLIVE DA TAVOLA	56
ALLEGATO 1 ALLE CONDIZIONI SPECIALI SECUFARM®	58



INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI	63
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	65

GLOSSARIO

Nel testo che segue si intendono per:

ANNATA DI RIFERIMENTO COPERTURA POLIZZA	Il singolo anno solare relativo alla produzione assicurata. Per quanto concerne al primo anno, deve intendersi il periodo compreso tra la data di notifica del rischio e la cessazione dello stesso. Per quanto attiene agli anni successivi, invece, il periodo di decorrenza inizia al 01/01.
ANTERISCHIO:	Il danno provocato al prodotto assicurato da eventi in garanzia, prima della decorrenza del rischio.
ALLETTAMENTO	Ripiegamento dei culmi/fusti delle piante erbacee causato dall'azione meccanica delle avversità in garanzia
APPEZZAMENTO:	Porzione di terreno, avente superficie dichiarata, senza soluzione di continuità, con confini fisici e dati catastali propri, anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nella polizza di assicurazione, coltivato con la medesima varietà di prodotto all'interno dello stesso Comune. Sono da considerarsi appezzamenti a sé stanti quelli coltivati con prodotti coperti da sistemi di difesa attiva.
ASSICURATO:	La persona fisica o giuridica, contraente per proprio conto, le cui produzioni sono oggetto di assicurazione.
ASSICURAZIONE:	Il contratto di assicurazione.
ATTECCHIMENTO:	Il corretto sviluppo dell'apparato radicale, necessaria premessa per il buon risultato produttivo a seguito dell'operazione di trapianto sul terreno, della coltura stessa.
AZIENDA AGRICOLA:	Unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, compreso il loro contenuto ed il bestiame, beni strumentali, allevamenti, ove si attua l'attività agricola, forestale, zootecnica ed agrituristica ad opera di persona fisica, società od ente in conformità al disposto di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni ed integrazioni.
BOLLETTINO DI CAMPAGNA/RELAZIONE DI PERIZIA:	Il documento che riporta i risultati di perizia. Esso può essere: - di constatazione (Trattasi di una perizia volta a constatare e a rendere edotto l'assicurato della situazione del bene assicurato in quel dato momento senza però procedere alla quantificazione definitiva del danno); - definitivo (Trattasi della perizia volta alla quantificazione definitiva del danno quantitativo e/o qualitativo. Tale perizia terrà conto, se presente, del bollettino di constatazione precedentemente rilasciato).



	Il bollettino di campagna/relazione di perizia, se redatto in formato elettronico, dovrà essere sottoscritto con firma digitale, se redatto, invece, in formato cartaceo, dovrà essere sottoscritto con firma autografa.
BONUS/MALUS	Termine indicante una forma di personalizzazione del Tasso di premio in funzione della sinistrosità
POLIZZA DI ASSICURAZIONE	L'adesione alla polizza collettiva che contiene: - la dichiarazione delle produzioni che l'Assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte; - l'indicazione del valore assicurato, della tariffa applicata, dell'importo del premio, della soglia di danno, della franchigia; - l'indicazione circa la presenza di polizze integrative non agevolate ed eventuale integrativa di prezzo; - le partite, catastalmente individuate, relative alla coltura assicurata, presenti nel piano assicurativo individuale, di cui al fascicolo aziendale, previsto dall'art. 9, comma 1 del D.P.R. n. 503/1999; - l'indicazione delle avversità atmosferiche per le quali viene prestata l'assicurazione; Tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura.
CARENZA TEMPORALE	Periodo di tempo in cui la copertura assicurativa, pur essendo notificata alla compagnia, non è operante. Il periodo di carenza varia a seconda dell'evento atmosferico assicurato.
COLTURA IRRIGUA:	Coltivazione che beneficia dell'irrigazione sia regolare che di soccorso. Il ricorso all'irrigazione deve essere previsto ed attuato fin dall'inizio della coltivazione.
COMPAGNIA:	L'Impresa di Assicurazione Vereinigte Hagelversicherung VVaG, sede secondaria Italia
CONTRAENTE:	La persona fisica o giuridica che sottoscrive la polizza di assicurazione ed a cui, in generale, fanno riferimento gli obblighi che derivano dalla stessa.
CRACKING:	Fessurazione, spaccatura provocata dall'eccessiva disponibilità di acqua e dall'aumento della tensione cellulare e del volume della polpa che si ripercuote sull'epidermide della buccia che si dilata oltre i limiti di elasticità, fratturandosi. L'assorbimento idrico avviene durante la pioggia attraverso le radici e il frutto.
DIP DANNI:	Documento informativo per i prodotti assicurativi danni, come disciplinato dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/1469 dell'11 agosto 2017 che stabilisce un formato standardizzato del documento informativo relativo al prodotto assicurativo.
DIP AGGIUNTIVO DANNI:	Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni.



DISTRIBUTORE	Qualsiasi intermediario assicurativo, intermediario assicurativo a titolo accessorio e impresa di assicurazione o riassicurazione.
DURATA DELLA POLIZZA	Intervallo di tempo in cui il contratto è in corso. Gli effetti del contratto pertanto continuano a manifestarsi e gli obblighi delle parti si protraggono fino alla naturale scadenza del contratto
DOCUMENTO INFORMATICO	La rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, disciplinata da D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e successive modifiche ed integrazioni.
EMERGENZA:	Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.
FASE FENOLOGICA:	Stato specifico del ciclo vitale di un organismo vivente identificato da uno status morfologico, fisiologico, funzionale e comportamentale, indotto dalla maturazione stagionale, delle condizioni ambientali, in particolare quelle climatiche.
FITOPATIA:	Qualsiasi malattia della pianta.
FIRMA DIGITALE	Particolare tipo di firma elettronica avanzata disciplinata dal D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e successive modifiche ed integrazioni.
FIRMA ELETTRONICA – FIRMA ELETTRONICA AVANZATA (FEA) – FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA (FEQ)	Firme definite dall'art. 3.1 punti 10,11 e 12 del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/07/2014.
FRANCHIGIA:	La parte di danno espressa in punti percentuali esclusa dall'indennizzo.
GEOREFERENZIAZIONE:	Tecnica di attribuzione di coordinate geografiche ad un oggetto grafico, usata nelle procedure di cartografia computerizzata e nella costruzione di basi cartografiche digitali.
IMPRENDITORE AGRICOLO:	Persona fisica, Società o Ente che esercita l'attività agricola di cui all'art. 2135 c.c. e successive modifiche e/o integrazioni, ai sensi dell'art. 9 del Reg. UE 1307/2013
INDENNIZZO:	La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
INDICE SPEI	Descrive in che misura il bilancio idrico devia dalla media pluriennale nell'ultimo mese o in periodo più lunghi
INNESTO TALEA	Unione di 2 bionti con formazione del callo di cicatrizzazione che consente il normale flusso linfatico tale da consentire la formazione di un germoglio vitale sul nesso.
INTERMEDIARIO ASSICURATIVO	Qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o riassicurazione o da un dipendente della stessa e diversa da un intermediario assicurativo a titolo accessorio che avvii o svolga a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa
IRRIGAZIONE:	Pratica colturale attraverso la quale l'acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati ed in tempi opportuni



	ai fini di apportare la quantità di acqua necessaria per ottenere almeno la produzione indicata come produzione assicurata.
IVASS:	L'Autorità cui è affidata la vigilanza sul settore assicurativo con riguardo alla sana e prudente gestione delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione ed alla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore. L'Ivass svolge anche compiti di tutela del consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese ed assicurati e all'informazione al consumatore. Istituito con la L. 135/2012, a decorrere dal 01.01.2013, l'Ivass è succeduto in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'Isvap.
LIMITI ASSUNTIVI:	Quantitativi massimi di Prodotto espressi in numero di centinaia di chilogrammi (numero x 100Kg) o numero di piante assicurabili per ettaro o valore massimo assicurabile per unità di superficie.
LIMITE DI INDENNIZZO:	La percentuale della somma assicurata interessata dal sinistro che indica l'importo massimo indennizzabile.
MANCATA RESA / MANCATA PRODUZIONE	È la differenza tra la resa assicurata (produzione assicurata) o la resa indennizzabile (produzione indennizzabile) e la resa effettiva (produzione effettiva) risultante al momento del raccolto, da determinarsi con le modalità previste a livello contrattuale.
NOTIFICA	Comunicazione alla società dell'assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell'intermediario assicurativo autorizzato alla stessa, avvenuta tramite la procedura informatica prevista dalla società. Essa deve contenere almeno: generalità dell'assicurato, prodotto, valore assicurato, Comune di ubicazione del rischio, franchigia, avversità atmosferiche assicurate, quantitativi e superfici.
OSSERVAZIONE	Annotazione che il perito riporta nel bollettino di campagna/relazione di perizia al fine di evidenziare situazioni tecniche significative ed utili per un eventuale sinistro successivo.
PARTITA:	La Produzione relativa ad ogni singola varietà del Prodotto assicurato, coltivata in ciascun Appezzamento situato in un medesimo Comune.
PERIZIA D'APPELLO	Controllo ulteriore effettuato su richiesta dell'assicurato in caso di mancata accettazione delle risultanze di perizia. Esso consta di due fasi: una prima fase volta alla revisione di perizia che prevede la partecipazione del perito nominato dalla



	Compagnia e di quello nominato dall'assicurato. Una seconda fase eventuale, da tenersi solo in caso di mancato accordo, ove si procede alla nomina del terzo perito in accordo tra i due periti. In tale fase si attua un'ulteriore e definitiva revisione della perizia e le decisioni vengono prese a maggioranza.
PERIZIA IN DUE FASI	Procedura straordinaria ed eventuale per la determinazione del danno. Essa consta di 2 fasi: la prima da effettuarsi antecedentemente alla raccolta e la seconda a raccolta avvenuta. Tale procedura, che in entrambe le fasi si chiude con l'emissione di un bollettino/relazione di perizia definitiva, trova applicazione qualora il perito ritenga di dover effettuare una verifica successiva per confermare o aumentare il danno rilevato in prima fase. Il bollettino/relazione di perizia rilasciato in seconda fase sostituisce il precedente.
PERIZIA NEGATIVA	Impossibilità di eseguire la perizia a causa di determinati motivi specificatamente indicati nella relazione di perizia.
PIANO DI COLTIVAZIONE	Documento univocamente identificato all'interno del fascicolo aziendale contenente la pianificazione dell'uso del suolo dell'intera azienda dichiarato e sottoscritto dall'agricoltore
PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI IN AGRICOLTURA (PGRA):	Piano di Gestione dei rischi in agricoltura emanato con apposito D.M. del MASAF vigente per l'anno in cui si stipula la polizza.
PIANO DI GESTIONE INDIVIDUALE DEL RISCHIO	Elaborato nell'ambito del SGR sulla base delle scelte effettuate dall'agricoltore nel proprio fascicolo aziendale. Che individua l'intera potenzialità di copertura del rischio dell'agricoltore stesso e costituisce elemento fondamentale per la stipula delle polizze assicurative.
POLIZZA:	Il documento che prova l'assicurazione. Fanno parte integrante della stessa: le Condizioni Generali, le Condizioni Speciali, la Polizza d'Assicurazione e tutte le Appendici sottoscritte dalle parti per completarla e/o modificarla.
POLIZZA COLLETTIVA	Documento che prova l'assicurazione in forma collettiva di più assicurati, nel quale la Compagnia ed il Contraente, che stipula la polizza collettiva per conto degli aderenti, stabiliscono le norme contrattuali (derogando, se necessario, alle condizioni di assicurazione) valide per gli stipulandi Certificati di Assicurazione.
POLIZZA DI ASSICURAZIONE:	Documento debitamente sottoscritto dall'Assicurato, contenente la dichiarazione della Produzione Aziendale che l'Assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alla stessa inerente.
POLIZZA DI ASSICURAZIONE (stato provvisorio)	Documento costituente la prima versione del titolo assicurativo, contiene l'impegno a sottoscrivere e perfezionare la Polizza di Assicurazione definitiva avanti il suo completamento.



	Tale documento contiene i dati provvisori (valori, superfici, rischi assicurati, quantitativi, superfici, ubicazione comunale del rischio e premio provvisorio) in attesa di essere confermati o modificati. Tale documento costituisce titolo contrattuale.
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	Sistema di posta elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici con valenza legale equiparata alla posta Raccomandata con ricevuta di ritorno (A/R).
PREMIO:	La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia
PREZZI UNITARI:	Valori espressi in euro per unità di prodotto oggetto di garanzia.
PRODOTTO:	Le singole specie o sottospecie botaniche, assicurabili in base al PGRA, indicate nella Polizza d'Assicurazione.
PRODUZIONE:	Le quantità di Prodotto, espresse in numero di centinaia di chilogrammi (numero x 100Kg) o in numero di pezzi o piante. Trattasi del risultato (resa) dell'intera azienda agricola, relativo al prodotto assicurato e coltivato in tutte le partite situate in un medesimo Comune.
PRODUZIONE ASSICURATA:	La produzione oggetto di garanzia riportata nel documento contrattuale e riferita all'intero ciclo produttivo.
PRODUZIONE EFFETTIVA:	È la produzione presente in campo al momento della stima da parte del perito e riferita al momento della raccolta.
PRODUZIONE INDENNIZZABILE:	È la produzione potenziale dell'annata, o la produzione assicurata (se inferiore alla potenziale), detratta la mancata produzione conseguente ad eventi non in garanzia.
PRODUZIONE POTENZIALE	Capacità produttiva massima della coltura oggetto di garanzia per il ciclo produttivo di riferimento. Tale produzione può risultare maggiore o minore rispetto all'assicurata.
PRODUZIONE IRRISARCIBILE	Mancata o diminuita produzione dovuta ad eventi non in garanzia. Tale produzione viene stimata dal perito al fine di individuare la produzione indennizzabile.
RIDUZIONE PROPORZIONALE	Quando, a causa del verificarsi di eventi diversi da quelli garantiti, o garantiti ma non operanti , purchè in assenza di dolo dell'assicurato, il valore della produzione assicurata inizialmente indicato nella polizza dovesse diminuire, l'assicurato purchè ne faccia richiesta secondo i termini e modi previsti nelle condizioni, può ottenere la riduzione proporzionale del premio. Tale riduzione non trova applicazione avanti la mancata richiesta di riduzione nei termini contrattuali. In tal caso la compagnia in sede di perizia ridurrà il valore della produzione assicurata per ricondurlo all'effettivo valore reale della produzione su cui verrà calcolato l'eventuale indennizzo. Il premio, in assenza della suddetta



	richiesta da parte dell'assicurato è sempre dovuto per intero.
RAPPORTO SINISTRI/PREMI SP	Strumento utilizzato per la determinazione dell'andamento tecnico del cliente. Tale rapporto si calcola dividendo la somma di tutti i sinistri subiti dall'assicurato per il premio assicurativo versato.
RECESSO	Atto con il quale le parti, avanti il verificarsi di modifiche sostanziali della normativa nazionale o comunitaria in materia di gestione del rischio in agricoltura, o modifiche sostanziali del rischio tali da compromettere l'agevolabilità della polizza, sciolgono il vincolo contrattuale. La Società si riserva inoltre di applicare il recesso dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza, e dopo aver pagato l'indennizzo eventualmente maturato. Il diritto di recesso può essere esercitato entro il 31/01 dell'anno successivo il manifestarsi degli eventi di cui sopra. Tale recesso non ha effetto retroattivo. L'esercizio del recesso lascia comunque inalterati gli effetti giuridici già prodottisi. Nel caso di sinistro, in cui sia stata attivata la perizia d'appello di cui all'art: 22 PERIZIA D'APPELLO è facoltà dell'assicurato e della società recedere dalla polizza, comunicando tale intendimento all'altra parte con raccomandata A/R o PEC entro e non oltre il 31/01 dell'anno successivo al sinistro. La medesima comunicazione deve essere inviata in pari data al contraente.
RISERVA:	Annotazione che il perito riporta nel Bollettino di campagna/relazione di perizia ogni qualvolta riscontra una situazione diversa da quanto previsto nel contratto di assicurazione. La riserva viene espressa in favore della Società di Assicurazione.
RUGGINOSITA':	Lesioni istologiche superficiali causate dal Gelo, interessanti l'epidermide, riparate poi da successivi processi di suberificazione.
SCOPERTO:	Percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato.
SEMINA:	L'avvenuta messa a dimora del seme su terreno preparato per riceverlo.
SET INFORMATIVO	L'insieme dei documenti che sono predisposti dalla Compagnia, consegnati al contraente-assicurato prima della sottoscrizione del contratto e pubblicati nel sito internet dell'impresa.
SINISTRO:	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
SOMMA ASSICURATA:	Valore della Produzione indicata sulla Polizza di assicurazione.
SOCIETA':	L'Impresa Assicuratrice
SOGLIA:	Limite del 20% di danno risarcibile a termini di polizza, come previsto dal PGRA. Il superamento di



	tale limite è necessario per poter maturare il diritto all'indennizzo.
S/P CUA A STORICO	È il rapporto sinistri/premi calcolato sulla base di informazioni in possesso della Compagnia attinenti alla storicità di quella determinata azienda
S/P DELLA SINGOLA POLIZZA	È il rapporto sinistri/premi calcolato sulla base dell'andamento dell'anno precedente al rinnovo
STANDARD VALUE	Sono i valori unitari (per ettaro) standard per prodotto e ambiti geografici (comunale/provinciale/regionale o nazionale) stabiliti nel PGRA dell'anno.
TRAPIANTO:	Messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.
VALORE DELLA PRODUZIONE:	Somma espressa in euro ottenuta moltiplicando la Produzione per il prezzo unitario del Prodotto.
VARIETA':	Insieme di piante produttive, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea. Per l'Uva da Vino costituisce varietà la cultivar o l'insieme di cultivar ammesse dal disciplinare delle uve destinate a produrre vini I.G.T., D.O.C., D.O.C.G., IGP, DOP.



DEFINIZIONI DEGLI EVENTI ATMOSFERICI ASSICURABILI

Premesso che:

- gli effetti degli eventi in garanzia devono essere riscontrati, escluso l'evento *Grandine*, su una pluralità di enti e/o di prodotti della stessa specie colturale insistenti entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe;
- gli eventi in garanzia devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o compromissione del prodotto.



Nel caso di evento siccità, l'indennizzo verrà erogato esclusivamente avanti la presentazione di apposito documento, rilasciato da Consorzio di bonifica o Consorzi irrigui ed altri enti a ciò preposti, attestante l'impossibilità di procedere con le pratiche colturali irrigue a causa del depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico. Il documento dovrà, inoltre, esplicitare per quali porzioni territoriali esso trova applicazione.

Ad integrazione di quanto suddetto, esclusivamente per i prodotti che prevedono la pratica irrigua, la cui condizione deve essere espressamente dichiarata sul Certificato di Assicurazione, la garanzia siccità è efficace esclusivamente a seguito di:

- **esaurimento di invasi o bacini artificiali o insufficienti precipitazioni;**
- **provvedimenti formalizzati e certificati dai consorzi di bonifica che impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.**

Nel testo che segue si intendono per:

AVVERSITA' CATASTROFALI

GARANZIA	DESCRIZIONE	SIGLA (presente su certificato)
GELO:	Abbassamento termico inferiore a 0° gradi centigradi dovuto a presenza di masse d'aria fredda e/o congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. La copertura per l'evento gelo concerne esclusivamente il gelo primaverile da intendersi quello manifestatosi dal 01/01 al 21/06 dell'anno in corso.	GB
BRINA:	Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno.	
ALLUVIONE:	Calamità naturale dovuta a eccezionali eventi atmosferici che si manifesta sotto forma di esondazione di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido e incoerente.	AL
SICCITA':	Condizione di straordinaria carenza di precipitazioni e/o eccessiva evapotraspirazione rispetto alla norma del periodo – calcolata su una serie storica di almeno trent'anni – attestata dal superamento del valore soglia di -1,5 dell'indice SPEI -3mesi. Il fenomeno deve essere tale da causare un grave squilibrio idrologico, durante la stagione vegetativa, con conseguente impatto negativo sulla vitalità delle piante e sulla produzione delle colture e da generare un depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile l'attuazione di interventi irrigui di soccorso. Gli effetti della siccità devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze.	SI



AVVERSITA' DI FREQUENZA

GARANZIA	DESCRIZIONE	SIGLA (presente su contratto)
GRANDINE:	Acqua congelata in atmosfera che cade sotto forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.	GR
ECESSO DI PIOGGIA:	Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da: - <u>precipitazioni prolungate</u> : intendendo per esse le piogge che eccedono per oltre il 50% e di almeno 80 mm la media decadale del periodo in cui si è verificato l'evento denunciato, calcolata considerando i dati meteorologici degli ultimi 5 (cinque) anni, relativa all'arco temporale delle tre decadi a cavallo di quella in cui si manifesta l'evento dannoso denunciato; - <u>precipitazioni di particolare intensità</u> : intendendo per esse la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia in un arco temporale pari a 3 (tre) giorni consecutivi; - <u>nubifragio</u> : intendendo per esso la precipitazione di breve durata, caratterizzata da una intensità di almeno 40 mm riferite nell'arco di 3 ore, e da una violenza tale da causare danni meccanici diretti al prodotto assicurato.	EP
ECESSO DI NEVE:	Precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio che per durata e/o intensità arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione.	EN
VENTO FORTE:	Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o superiore a 50 km/h-14m/s), sono indennizzabili i danni limitatamente agli effetti meccanici diretti del <i>Vento Forte</i> sul prodotto assicurato, ancorché causati dall'abbattimento dell'impianto arboreo.	VF



AVVERSITA' ACCESSORIE

GARANZIA	DESCRIZIONE	SIGLA (presente su contratto)
VENTO CALDO:	(Scirocco e/o Libeccio): movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda tra sud-est e sud-ovest abbinato ad una temperatura di almeno 40° C che, per durata e/o intensità, arrechi effetti negativi con evidenti allessature a carico del prodotto. Nel rischio possono essere considerati anche i danni causati da vento composto da masse d'aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico) che, per durata e/o intensità, arrechi effetti negativi al prodotto.	VC
SBALZO TERMICO:	Variazione brusca e repentina della temperatura, per valori superiori a 0°C che, per durata e/o intensità, arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento delle temperature di almeno 10°C rispetto all'andamento della media delle temperature massime e minime dei tre giorni che precedono l'evento denunciato.	ST
COLPO DI SOLE:	Incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori, con raggiungimento di temperature di almeno 40° C, che provochino scottature al prodotto assicurato.	CS
ONDATA DI CALORE:	Periodo di tempo prolungato per almeno 7 giorni consecutivi durante il quale la temperatura è superiore ai 40° tale da produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o gravi compromissioni del prodotto.	OC



DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI DELLE TRAUMATOLOGIE DEI FRUTTI

Agli effetti della quantificazione del danno, tra le parti si conviene di attribuire, ai termini indicati nelle tabelle per il calcolo del danno, il seguente significato convenzionale:

TRAUMA: qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato da eventi atmosferici

I traumi si classificano:

- 1) in base alla tipologia;**
- 2) in base alla superficie (lunghezza e profondità),**
- 3) in base alla frequenza.**

1) CLASSIFICAZIONE IN BASE ALLA TIPOLOGIA

LESIONE: per quanto concerne le pomacee, drupacee e ortaggi consiste in un trauma che comporta la rottura dell'epidermide che presenta evidente il fenomeno di cicatrizzazione in cui il callo cicatriziale riuscirà a ripristinare una normale funzionalità delle porzioni interessate. Per quanto concerne gli astoni, la lesione è un trauma che comporta la rottura della corteccia senza interessare il midollo centrale. Limitatamente alle pomacee e alle drupacee rientra nel concetto di lesione anche il cracking.

AMMACCATURA: compressione della superficie del frutto senza rottura dell'epicarpo, con contusione dei tessuti sottostanti. Limitatamente al caso di maggiorazione del danno di qualità sui tralci fruttiferi, qualora prevista nelle condizioni speciali, per ammacatura si intende qualsiasi percossa subita dal tralcio che ne determini la contusione dei tessuti senza rottura dell'epidermide.

DEFORMAZIONE: fenomeno di macroscopica alterazione della normale conformazione del frutto.

ALTERAZIONE DELL'EPICARPO: trauma che può presentarsi sottoforma di:

- **RUGGINOSITÀ, IMBRUNIMENTO, ARROTATURA, ABRASIONE:** traumi superficiali, interessanti l'epidermide, riparati poi da successivi processi di suberificazione;
- **CINGHIATURA:** anello rugginoso interessante l'intera o la parziale circonferenza del frutto, dovuta a traumi superficiali;
- **SCOTTATURA:** traumi superficiali causati dall'incidenza diretta dei raggi solari, interessanti l'epidermide, tali da provocare alterazioni cromatiche e/o necrosi dell'epicarpo,

ONDULAZIONE: fenomeno di alterazione superficiale della normale conformazione del frutto, determinata da traumi che non comportino rottura dei tessuti epidermici, né la loro alterazione cromatica.

LACERAZIONE: per quanto concerne gli astoni si tratta di fessurazione/spaccatura interessante la corteccia che si estende fino al midollo.

FRUTTO DISTRUTTO: si considerano distrutti i frutti i cui traumi, ne fanno ritenere azzerato il valore mercantile. Si considerano, altresì, distrutti i frutti che presentano fenomeni di marcescenza conseguenti a traumi da avversità atmosferiche

LESIONE RIPARATA: si considera riparata la lesione con rottura dell'epicarpo, quando il mesocarpo risulta isolato dall'ambiente esterno per formazione di sughero e/o di pellicola peridermica.

LESIONE NON RIPARATA: si considera non riparata la lesione con rottura dell'epicarpo, quando il mesocarpo non risulta isolato dall'ambiente esterno per formazione di sughero e/o di pellicola peridermica.

FRUTTO ILLESO: si considera illeso il frutto che non ha subito traumi, o che ha subito traumi talmente irrilevanti da non aver alterato il valore mercantile del frutto.

COMPROMISSIONE DELL'EMBRIONE (GHERIGLIO): si considera compromissione il trauma che comporta la rottura del gheriglio e ne determina un suo errato o mancato sviluppo.

MACCHIATURA (leguminose): si considera macchiatura il trauma che comporta un'alterazione cromatica dell'epicarpo del frutto o del tegumento del seme.

2) CLASSIFICAZIONE IN BASE ALLA SUPERFICIE

LESIONE: trauma che comporta la rottura dell'epicarpo e può suddividersi in:

- **LESIONE LIEVE:** lesione con superficie pari o inferiore a 12 mmq (lunghezza massima 4 mm) e/o con profondità pari o inferiore a 3 mm;
- **LESIONE MEDIA:** lesione con superficie superiore a 12 mmq e fino a 40 mmq (lunghezza massima di 7 mm) e/o con profondità superiore a 3 mm e fino a 7 mm,
- **LESIONE NOTEVOLE:** lesione con superficie superiore a 40 mmq e fino a 100 mmq (lunghezza massima tra 7 e 12 mm) e/o con profondità superiore a 7 mm e fino a 12 mm.

Per **ciliegie, pomodorino da industria e da mensa, olive da olio e da tavola** a frutto piccolo

- i valori delle si considerano ridotti di ½.

Per **albicocche e le susine**

- I valori delle lesioni si considerano ridotti di ¼.

Per **cachi e fichi**

- **LESIONE LIEVE:** quando risulta interessato, tutto o in parte, il 1° quarto del mesocarpo;
- **LESIONE MEDIA:** quando risulta interessato, tutto o in parte, il 2° quarto del mesocarpo,
- **LESIONE NOTEVOLE:** quando risulta interessata, tutta o in parte, la seconda metà del mesocarpo.

AMMACCATURA: compressione della superficie del frutto senza rottura dell'epicarpo, con contusione dei tessuti sottostanti

- **AMMACCATURA MINIMA:** trauma dell'epicarpo e senza alterazione cromatica con dimensione in superficie e/o in profondità non superiore ad 1 mm;



- AMMACCATURA LIEVE: trauma con superficie pari o inferiore a 12 mmq (lunghezza massima 4 mm) e/o con profondità pari o inferiore a 3 mm;
- AMMACCATURA MEDIA: trauma con superficie superiore a 12 mmq e fino a 40 mmq (lunghezza massima di 7 mm) e/o con profondità superiore a 3 mm e fino a 7 mm,
- AMMACCATURA NOTEVOLE: trauma con superficie superiore a 40 mmq e fino a 100 mmq (lunghezza massima tra 7 e 12 mm) e/o con profondità superiore a 7 mm e fino a 12 mm.

DEFORMAZIONE: fenomeno di macroscopica alterazione della normale conformazione del frutto

- DEFORMAZIONE LIEVE: quando la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 di quella del frutto;
- DEFORMAZIONE MEDIA: quando la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 ed 1/3 di quella del frutto;
- DEFORMAZIONE GRAVE: quando la superficie interessata dal fenomeno è superiore ad 1/3 di quella del frutto.

ALTERAZIONE DELL'EPICARPO (rugginosità, imbrunimento, arrotatura, abrasione, scottatura, cinghiatura)

- TRACCIA: la superficie interessata dal fenomeno è inferiore a 1/20 di quella del frutto;
- LIEVE: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 di quella del frutto;
- MEDIA: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto,
- NOTEVOLE: la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 di quella del frutto.

ONDULAZIONE: fenomeno, rilevabile, di alterazione superficiale della normale conformazione del frutto, determinata da traumi che non comportino rottura dei tessuti epidermici, né la loro alterazione cromatica.

- TRACCIA DI ONDULATO: non più di un trauma lieve;
- ONDULATO LIEVE: quando la superficie interessata dal fenomeno non supera 1/10 di quella del frutto;
- ONDULATO MEDIO: quando la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/4 di quella del frutto;



- ONDULATO NOTEVOLE: quando la superficie interessata dal fenomeno supera $\frac{1}{4}$ della superficie del frutto.

Classificazione per il prodotto Astoni di frutta e Vivai di vite

LESIONE: trauma che comporta la rottura della corteccia senza interessare il midollo centrale

LACERAZIONE: fessurazione/Spaccatura interessante la corteccia che si estende fino al midollo centrale. Ferita estesa e profonda che, pur presentando fenomeni di riparazione in atto, mostra ancora porzioni di legno scoperto e denota una grave ed irreparabile alterazione morfologica e funzionale delle porzioni interessate. Dei rami anticipati sono presi in considerazione solamente quelli che, per dimensioni e posizione, sono ritenuti idonei alla formazione della futura pianta. Questi devono essere posizionati sull'astone nella fascia che va da cm.50 per tutta la lunghezza dell'astone.

SVETTAMENTO: rottura della cima dell'astone al di sopra dell'ultimo ramo anticipato.

STRONCATURA: rottura dell'astone al di sotto dell'ultimo ramo anticipato.

Dei rami anticipati sono presi in considerazione solamente quelli che, per dimensioni e posizione, sono ritenuti idonei alla formazione della futura pianta. Questi devono essere posizionati sull'astone nella fascia che va da:

- cm. 50 a cm. 100 per il Pero;
- cm. 50 a cm 110 per il Melo.

Classificazione per la frutta guscio:

COMPROMISSIONE LIEVE= quando il trauma si estende fino a $\frac{1}{4}$ del gheriglio

COMPROMISSIONE GRAVE= quando il trauma si estende da $\frac{1}{4}$ fino ad $\frac{1}{2}$ del gheriglio

3) CLASSIFICAZIONE IN BASE ALLA FREQUENZA

Per tutti i prodotti purché non diversamente stabilito:

- SINGOLA LESIONE: unica lesione, lieve, media o notevole;
- QUALCHE LESIONE: da 2 a 4 lesioni lievi, fino a 3 lesioni se medie e/o notevoli;
- PIU' LESIONI: da 5 a 9 lesioni lievi; da 4 a 7 lesioni se medie e/o notevoli,
- NUMEROSE LESIONI: oltre 9 lesioni lievi; oltre 7 lesioni se medie e/o notevoli.

Per pomacee:

- SINGOLA LESIONE: unica lesione minima, lieve, media o notevole;
- QUALCHE LESIONE: fino a 3 lesioni se lievi, medie e/o notevoli;



- PIU' LESIONI: da 4 a 7 lesioni se lievi, medie e/o notevoli,
- NUMEROSE LESIONI: oltre 7 lesioni, se lievi, medie e/o notevoli.

Per cocomeri e meloni:

- QUALCHE LESIONE: fino a 4 lesioni;
- PIU' LESIONI: oltre 4 lesioni.

Per viti madri:

- SINGOLA LESIONE: unica lesione;
- QUALCHE LESIONE: fino a 3 lesioni;
- PIU' LESIONI: da 4 a 6 lesioni,
- NUMEROSE LESIONI: oltre 6 lesioni.

Per tutti i prodotti per i quali vi è il richiamo in tabella:

- QUALCHE AMMACCATURA: da 2 a 4 ammaccature minime e/o lievi, fino a 3 ammaccature, se medie e/o notevoli;
- PIU' AMMACCATURE: da 5 a 9 ammaccature, se minime e/o lievi; da 4 a 7 ammaccature, se medie e/o notevoli,
- NUMEROSE AMMACCATURE: oltre 9 ammaccature, se minime e/o lievi; oltre 7 ammaccature, se medie e/o notevoli.

Per Astoni di frutta e Vivai di vite

- SINGOLA LESIONE: unica lesione;
- QUALCHE LESIONE: fino a 4 lesioni;
- NUMEROSE LESIONI: oltre le 4 lesioni;
- SINGOLA LACERAZIONE: unica lacerazione;
- QUALCHE LACERAZIONE: fino a 3 lacerazioni,
- NUMEROSE LACERAZIONI: oltre le 3 lacerazioni.



Per i Tralci fruttiferi

- **PIU' LESIONI:** fino a 4 lesioni presenti su un tralcio di circa 1 metro;
- **NUMEROSE LESIONI:** oltre 4 lesioni presenti su un tralcio di circa 1 metro;
- **LESIONE RIMARGINATA:** non sono visibili i tessuti sottostanti la lesione,
- **LESIONE NON RIMARGINATA:** sono visibili i tessuti sottostanti la lesione.

Per insalate e radicchi, Bietole da Coste e spinaci da mensa e da industria, sedano

- **LESIONI LIEVI:** interessanti un terzo delle foglie
- **LESIONI MEDIE:** interessanti la metà delle foglie
- **LESIONI GRAVI:** interessanti oltre la metà delle foglie

DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI DELLE TRAUMATOLOGIE MAIS

PIEGATURA: perdita di perpendicolarità del culmo rispetto al suolo.

Viene classificata come:

-Piegatura media: il culmo si presenta con angolo di piegatura rispetto al suolo maggiore di 45°;

-Piegatura grave: il culmo si presenta con angolo di piegatura rispetto al suolo minore o uguale a 45°.

SPEZZATURA: rottura del culmo a qualsiasi altezza dal suolo

In base alla tipologia di lesione si distinguono:

-**piante spezzate parziali:** parte apicale che si spezza rimane parzialmente attaccata alla parte basale della pianta garantendo un flusso linfatico limitato;

-**piante spezzate totali:** spezzatura tale da dividere nettamente il culmo in più parti, determinando la compromissione totale del flusso linfatico

NON RACCOGLIBILITA': tutto ciò che è posto al di sotto dell'asse di raccolta delle macchine operatrici.

Per i mais destinati alla raccolta della cariosside, vengono considerate non raccogliabili le spighe poste al di sotto dell'asse di taglio della macchina operatrice. Vengono considerate raccogliabili le spighe la cui altezza misurata dal punto di colpetto risulti maggiore di 30 cm.

Per i mais destinati alla raccolta dell'intera pianta (mais da insilaggio, biomassa, pastone), viene considerata non raccogliibile tutta la biomassa vegetale posta al di sotto dell'altezza di taglio della macchina operatrice convenzionalmente stabilita nell'altezza misurata dal punto colpetto minore di 20 cm.

DEFOGLIAZIONE: lesioni/asportazioni totali o parziali a carico dell'apparato fogliare. Oltre ai danni al lembo fogliare vengono considerati anche gli eventuali danni totali o parziali a carico della nervatura centrale della foglia

COLPI SULLA SPIGA: lesioni a carico della spiga, sono comprese le lesioni a cariossidi, tutolo o sete fiorali

DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI DELLE TRAUMATOLOGIE CEREALI DA BIOMASSA E INSILAGGIO

NON RACCOGLIBILITA': tutto ciò che è posto al di sotto dell'asse di raccolta delle macchine operatrici.

DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI DELLE TRAUMATOLOGIE UVA DA VINO

ACINI ILLESI: Si considerano illesi gli acini che non hanno subito traumi, o che hanno subito traumi talmente irrilevanti da non aver alterato il valore mercantile del grappolo.

ACINI CON ALTERAZIONE CROMATICA DELL'EPICARPO: trauma che comporta una variazione di colore dell'epicarpo dell'acino.

ACINI CON AMMACCATURA: compressione della superficie dell'acino senza rottura dell'epicarpo, con contusione dei tessuti sottostanti

ACINI CON DEFORMAZIONE: fenomeno di macroscopica alterazione della normale conformazione dell'acino

ACINI CON LESIONE RIPARATA: si considera riparata la lesione con rottura dell'epicarpo, quando il mesocarpo risulta isolato dall'ambiente esterno per formazione di sughero e/o di pellicola peridermica.

ACINI CON LESIONE NON RIPARATA: si considera non riparata la lesione con rottura dell'epicarpo, quando il mesocarpo non risulta isolato dall'ambiente esterno per formazione di sughero e/o di pellicola peridermica

ACINI AVVIZZITI: si considera avvizzito l'acino che presenta un calo di peso.

ACINI SECCHI: si considera secco l'acino che, in seguito alla lesione non riparata, risulta totalmente disidratato.



CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE **(norme che regolano l'assicurazione in generale)**

Premessa:

Le presenti condizioni di polizza hanno validità pluriennale.

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono redatte in conformità al Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura (PGRA). Eventuali modifiche normative sostanziali potranno comportare lo scioglimento del rapporto in essere.

Annualmente l'assicurato sottoscriverà la polizza di assicurazione atta a determinare la allocazione, la consistenza del rischio e la quantificazione del premio afferente alla polizza suddetta.

IL PGRA 2026 ALL'ART 2.5.2 III DELINEA ESPRESSAMENTE CHE LE PARTI POSSONO PREVEDERE ANCHE UN IMPEGNO PLURIENNALE; TUTTAVIA, AI FINI DELL'AGEVOLABILITA' DELLA SPESA PREMI SOSTENUTA, LE GARANZIE ED I RELATIVI RISARCIMENTI DEVONO RIGUARDARE UNA SINGOLA CAMPAGNA ASSICURATIVA ANNUALE E NON POSSONO COMPORTARE OBBLIGHI NE'INDICAZIONI CIRCA IL TIPO O LA QUANTITA' DELLA PRODUZIONE FUTURA.

L'Assicurato, con la firma della Polizza di Assicurazione, dichiara di aver ricevuto e conoscere le Condizioni di Assicurazione c pluriennali.

Art. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA

La Società presta la garanzia e determina il Premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato che, con la firma del Certificato di Assicurazione annuale, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1892 e 1893 c.c.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste all'atto della sottoscrizione del Certificato d'Assicurazione annuale possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione medesima.

mod. CGA-2026-IND-SF-PLURIENNALI-NAGSS: Il presente modello trova applicazione al verificarsi di avversità:

- **Catastrofali** (*Alluvione, Siccità, Gelo e Brina*);
- **Frequenza** (*Grandine, Vento Forte, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve*);
- **Accessorie** (*Colpo di Sole, Vento Caldo e Ondata di calore, Sbalzo Termico*).

Art. 2 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Compagnia, se è stato pagato il premio annuale, indennizza il danno da **mancata resa quantitativa**, oltre all'eventuale **danno di qualità**, se espressamente previsto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione, conseguente al verificarsi di avversità atmosferiche (quali: *Alluvione, Gelo-Brina, Siccità, Grandine, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve, Vento Forte, Sbalzo Termico, Vento Caldo, Colpo di Sole e Ondata di Calore*), **purchè detti eventi risultino assicurati nella Polizza di Assicurazione e purchè siano previsti nel PGRA.**

La garanzia copre il prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto, relativo ad un ciclo produttivo. La copertura assicurativa deve ricomprendere l'intera superficie in produzione ricadente all'interno di un territorio comunale per ciascuna coltura vegetale, come risultante nel Piano di Coltivazione; la produzione oggetto di copertura assicurativa deve essere quella realmente ottenibile da tali superfici. Tale obbligo si applica a livello di specie ovvero, per le coperture permanenti a livello di Occupazione del suolo.

Il contratto non si intende rinnovato tacitamente.

Per tutte le ipotesi suddette, esclusivamente per i prodotti Uva da Vino, Uva da Tavola, Drupacee, Actinidia, Cachi, Fichi, Mandorle, Noci, Nocciole per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione, il risultato della produzione viene convenzionalmente stabilito come segue:



POMACEE - FICHI - CACHI	
1° ANNO	0% DELLA PIENA PRODUZIONE
2° ANNO	20% DELLA PIENA PRODUZIONE
3° ANNO	50% DELLA PIENA PRODUZIONE
4° ANNO	80% DELLA PIENA PRODUZIONE
5° ANNO	100% DELLA PIENA PRODUZIONE
DRUPACEE - ACTINIDIA	
1° ANNO	0% DELLA PIENA PRODUZIONE
2° ANNO	30% DELLA PIENA PRODUZIONE
3° ANNO	70% DELLA PIENA PRODUZIONE
4° ANNO	100% DELLA PIENA PRODUZIONE
MANDORLE	
1° ANNO	0% DELLA PIENA PRODUZIONE
2° ANNO	0% DELLA PIENA PRODUZIONE
3° ANNO	30% DELLA PIENA PRODUZIONE
4° ANNO	100% DELLA PIENA PRODUZIONE
NOCCIOLE	
1° 2° 3° 4° ANNO	0% DELLA PIENA PRODUZIONE
5° ANNO	20% DELLA PIENA PRODUZIONE
6° ANNO	40% DELLA PIENA PRODUZIONE
7° ANNO	60% DELLA PIENA PRODUZIONE
8° ANNO	80% DELLA PIENA PRODUZIONE
9° ANNO	100% DELLA PIENA PRODUZIONE
NOCI	
1° 2° 3° ANNO	0% DELLA PIENA PRODUZIONE
4° ANNO	20% DELLA PIENA PRODUZIONE
5° ANNO	40% DELLA PIENA PRODUZIONE
6° ANNO	60% DELLA PIENA PRODUZIONE
7° ANNO	100% DELLA PIENA PRODUZIONE
UVA DA VINO	
1° ANNO	0% DELLA PIENA PRODUZIONE
2° ANNO	30% DELLA PIENA PRODUZIONE
3° ANNO	80% DELLA PIENA PRODUZIONE
4° ANNO	100% DELLA PIENA PRODUZIONE
UVA DA TAVOLA	
1° ANNO	0% DELLA PIENA PRODUZIONE
2° ANNO	30% DELLA PIENA PRODUZIONE
3° ANNO	70% DELLA PIENA PRODUZIONE
4° ANNO	100% DELLA PIENA PRODUZIONE

Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:

- impianti antibrina;



- impianti antigrandine (reti),
- impianti antipioggia.

Sono compresi in garanzia anche:

- i prodotti identificati dalla denominazione ANIA „SOTTORETE CHIUSA ANTICIPATA“ per i danni da *Grandine* accaduti a **rete non stesa**, fino alle ore 12.00 del **15 maggio** per le Drupacee, **25 maggio** per le Pomacee ed il **31 maggio** per l'Actinidia e Uva da Vino (decorso tali termini la garanzia deve intendersi sospesa). La garanzia sarà nuovamente operativa nei 10 giorni antecedenti l'inizio della raccolta e fino al termine della stessa;
- i prodotti identificati dalla denominazione ANIA “SOTTORETE APERTA” per i danni da *Grandine* accaduti a **rete non stesa** fino alle ore 12.00 del:
 - **15 maggio** per drupacee;
 - **25 maggio** per pomacee;
 - **31 maggio** per actinidia e uva da vino.
- i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso qualora questo sia danneggiato dalle avversità oggetto di copertura assicurativa e non siano dovuti alla negligenza, dolo dell'assicurato, o alla vetustà e usura dell'impianto (l'impianto deve essere montato e mantenuto a regola d'arte con la diligenza del buon padre di famiglia).

Art. 3 – ESCLUSIONI

Oltre quanto espressamente delineato nelle Condizioni Speciali di Assicurazione, la Società non è obbligata, in alcun caso, per danni conseguenti a:

- a) terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, ad eccezione delle ipotesi in cui il Contraente o l'Assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto di causalità con i suddetti eventi;
- b) formazione di ruscelli dovuta ad errata sistemazione del terreno;
- c) Carente manutenzione della rete scolante;
- d) innalzamento della falda idrica non conseguente ad eventi in garanzia;
- e) abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;
- f) incendio;
- g) qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato;
- h) errate pratiche agronomiche o colturali e/o dovuti ad allettamento per eccesso di concimazione e/o mancata esecuzione di pratiche di buona agricoltura richiesti dallo stadio fenologico della coltura e dei prodotti assicurati;
- i) malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;
- j) fitopatie ed attacchi parassitari (anche se conseguenti ad un evento garantito);
- k) inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- l) alluvione su coltivazioni ubicate in terreni di golena, intendendosi per essi quelli siti tra la riva del fiume e l'argine artificiale, ossia quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;
- m) non puntuale raccolta del prodotto dipendente da qualsiasi tipologia di causa (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: cause atmosferiche, cause di mercato, cause dovute all'indisponibilità di macchine raccogliatrici ecc.);
- n) mancata o non puntuale raccolta del prodotto per *Eccesso di Pioggia* anche dovuta al ruscellamento del prodotto assicurato;
- o) cause fisiologiche e/o conseguenti alla normale alternanza di produzione della coltura;
- p) scottature o allessamento a carico dei frutti conseguenti a defogliazioni causate da fitopatie e/o attacchi parassitari, e/o trattamenti con prodotti fitotossici;
- q) danni dovuti alla germinazione delle cariossidi sulla spiga.
- r) Cracking per quanto concerne il prodotto Melograno.

Per quanto concerne la garanzia “*Eccesso di Pioggia*” costituiscono oggetto di indennizzo solo ed esclusivamente i danni riconducibili a:



- s) **Cracking: fessurazione/spaccatura interessanti le drupacee e pomacee;**
- t) **Marcescenze su uva da vino come specificamente delineato nelle Condizioni Speciali**
- u) **Effetti meccanici su prodotti seminati o trapiantati causati da nubifragio verificatosi nei primi 20 giorni dal trapianto e 30 giorni dalla data di semina;**
- v) **effetti meccanici causati da nubifragio e precipitazioni di particolare intensità limitatamente alle produzioni (da granella o biomassa o insilaggio) di Frumento tenero, Frumento duro, Orzo e Triticale e Colza Erbai da graminacee, Erbai da biomassa, Sorgo da biomassa o sorgo da insilaggio**
- w) **Asfissia radicale che determina la morte della pianta per tutti i prodotti.**
- x) **minor produzione/resa imputabile a scompensi fisiologici conseguenti al manifestarsi dell'evento *Eccesso di Pioggia* ad esclusione delle produzioni arboree, cereali a paglia, leguminose e riso.**

Per quanto concerne le garanzie “Colpo di Sole”, “Vento Caldo” e “Ondata di Calore”, costituiscono oggetto di indennizzo solo ed esclusivamente i danni riconducibili a:

Avvizzimenti/appassimenti, scottature e/o allessature a carico del prodotto assicurato.

Art. 4 – EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE – DECORRENZA E SCADENZA DELLA GARANZIA

La Società presta le singole coperture assicurative mediante il rilascio della Polizza di Assicurazione annuale, la quale deve essere debitamente sottoscritta dall'Assicurato. La Polizza di cui sopra, dovrà poi essere trasmessa, **nel più breve tempo possibile**, a cura dell'Assicuratore o dell'intermediario, al Contraente.

La sottoscrizione della Polizza potrà avvenire con le seguenti modalità:

- Attraverso l'utilizzo di firma digitale (FEA – FEQ) secondo le procedure delineate dal distributore, su direttiva della Compagnia (in tal caso dovrà essere raccolta specifica adesione a procedere secondo tale iter).
- Con firma autografa.

In ogni caso, si intendono assicurate le avversità atmosferiche sullo stesso indicate.

A seguito dell'adesione alla polizza collettiva pluriennale di assicurazione, verranno emessi annualmente i certificati di assicurazione nel quale vengono delineati gli elementi identificativi del rischio, i quali dovranno comunque essere notificati al consorzio per indispensabile informativa. Per quanto concerne gli anni successivi al primo, i certificati di assicurazione, sottoscritti dall'assicurato, richiameranno le produzioni assicurate (come riportato nel PAI/PGRI o altro documento ad esso equipollente dell'annata agraria di riferimento), le medesime condizioni contrattuali, riportate nella Polizza di assicurazione del primo anno di copertura. La copertura assicurativa, da riferirsi ai singoli certificati di assicurazione, avrà efficacia limitatamente al ciclo produttivo riferito al prodotto/specie oggetto di assicurazione come da condizioni speciali.

Il contratto pluriennale deve intendersi perfezionato all'atto di sottoscrizione della prima polizza di Assicurazione attraverso il quale l'Assicurato dichiara di conoscere ed accettare tutte le norme contrattuali che regolano il contratto stesso e ne disciplinano l'applicabilità, i limiti e le condizioni di operatività delle garanzie prescelte. La sottoscrizione dei certificati di assicurazione emessi annualmente ha solo validità di conferma e aggiornamento dei dati ivi riportati, essendo l'assicurato già vincolato a termini di polizza.

Il contratto, pertanto, ha validità pluriennale

Nel caso di sinistro, in cui sia stata attivata la perizia d'appello di cui all'art: 22 PERIZIA D'APPELLO è facoltà dell'assicurato e della società recedere dalla polizza, comunicando tale intendimento all'altra parte con raccomandata A/R o PEC entro e non oltre il 31/01 dell'anno successivo al sinistro. La medesima comunicazione deve essere inviata in pari data al contraente.

Le parti, in ogni caso, potranno esercitare il recesso dal contratto avanti il verificarsi di modifiche normative sostanziali, della consistenza di rischio, dolo dell'assicurato che impediscono la prosecuzione del rapporto ai termini stabiliti.

L'esercizio del recesso potrà esercitarsi

- Entro e non oltre il 31/01 dell'anno successivo il verificarsi dell'evento.

Se il Premio è stato regolarmente corrisposto, nelle modalità delineate all'art. 8 - PREMIO, fermo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione per la fase fenologica di ciascun Prodotto assicurato, la garanzia prestata decorre:

- per la copertura dei danni causati da *Grandine e Vento Forte*: **dalle ore 12.00 del 3° (terzo) giorno successivo a quello della Notifica**, a cura dell'intermediario alla Società tramite gestionale aziendale o con gli altri mezzi eventualmente previsti;
- per la copertura dei danni causati da *Siccità* la garanzia decorre: **dalle ore 12.00 del 30° (trentesimo) giorno successivo a quello della notifica**, a cura dell'intermediario alla società tramite gestionale aziendale o con gli altri mezzi e strumenti eventualmente previsti;
- Per la copertura dei danni causati da *Gelo-Brina*: **dalle ore 12.00 del 14° (quattordicesimo) giorno successivo a quello della notifica**, a cura dell'intermediario alla società tramite gestionale aziendale o con gli altri mezzi eventualmente previsti;
- per la copertura dei danni causati da *tutte le altre avversità*: **dalle ore 12.00 del 6° (sesto) giorno successivo a quello della Notifica**, a cura dell'intermediario, alla Società tramite gestionale aziendale o con gli altri mezzi eventualmente previsti.

EVENTO	DECORRENZA
GRANDINE-VENTO FORTE	Dalle ore 12.00 del 3° giorno successivo la notifica
SICCITA'	Dalle ore 12.00 del 30° giorno successivo la notifica
GELO-BRINA	Dalle ore 12.00 del 14° giorno successivo la notifica
ALTRE AVVERSITA'	Dalle ore 12.00 del 6° giorno successivo la notifica

La data di Notifica deve risultare dalla Polizza di assicurazione.

In ogni caso, il contratto è valido fin dalla data della sua notifica e la garanzia si considera operante secondo le carenze temporali suddette, salvo quanto eventualmente previsto dalle Condizioni Speciali per la fase fenologica di ciascun prodotto.

Tali decorrenze, trovano applicazione esclusivamente all'atto di notifica del rischio in relazione all'emissione della Polizza di Assicurazione afferente al primo anno di adesione alla polizza. Per le Polizze di Assicurazione riferite alle annualità successive, essendo il rischio già preso in carico, tali decorrenze non trovano più applicazione. Pertanto, per le annualità successive, la copertura del rischio decorre dal 1° gennaio in quanto si intende rinnovata automaticamente (fatte salve le specifiche fasi fenologiche delineate nelle condizioni speciali alle quali si rimanda integralmente). Rimane fermo che, al fine di garantire l'effettiva operatività della copertura, il premio deve essere regolarmente pagato e provato con l'emissione di apposita quietanza. In caso contrario la copertura verrà sospesa. La copertura sarà riattivata alle ore 24.00 del giorno di pagamento.

La garanzia annuale cessa alla maturazione del Prodotto od anche prima, se il Prodotto è stato raccolto o se lo prevedono le Condizioni Speciali.

Art. 5 – COMPILAZIONE DELLA POLIZZA D'ASSICURAZIONE

La Polizza di assicurazione annuale (per le annualità successive alla prima) deve essere emessa in conformità al PAI/PGRI o altro documento ad esso equipollente dell'anno e non oltre i termini fissati dal PGRA.

In caso di adesione alla polizza collettiva pluriennale, l'assicurato deve comunicare per mezzo del proprio intermediario, **entro e non oltre il mese di gennaio di ciascun anno di copertura**, eventuali variazioni della



consistenza del rischio al fine di permettere l'adeguamento della copertura. Tali modifiche, che dovranno essere sostenute da una comprovata motivazione, costituiranno oggetto di valutazione da parte della Compagnia esclusivamente se eccedenti il 30 % della consistenza del rischio rispetto all'anno precedente. La compagnia, infatti, effettuati gli accertamenti del caso, emetterà una nuova Polizza di assicurazione annuale contenente le modifiche comunicate e le eventuali variazioni concordate e lo sottoporà a firma dell'assicurato (tale firma ha valore di mera conferma dei dati ivi indicati essendo l'assicurato già vincolato a termini di polizza). Si evidenzia che le condizioni di assicurazione da applicarsi sono quelle relative all'anno di prima emissione. In caso di mancata accettazione delle modifiche di cui sopra da parte della Compagnia, la medesima si riserva di proporre all'assicurato l'eventuale copertura sostitutiva che, se non accettata dal medesimo, comporterà lo scioglimento del rapporto.

Se entro la data di cui sopra l'assicurato non dovesse fornire le informazioni richieste, ai fini della prosecuzione della copertura, si considerano in garanzia i valori assicurati dell'anno precedente con conseguente calcolo del premio dovuto sulla base di questi ultimi.

Nella Polizza di Assicurazione dovrà essere riportato, quanto segue:

- Nome, cognome, data e luogo di nascita, Codice Fiscale/Partita Iva ed indirizzo dell'Assicurato se si tratta di persona fisica, ovvero denominazione/ragione sociale, P.IVA, CUAA, e sede se si tratta di Società o di persona giuridica;
- Comune di appartenenza dell'azienda e indirizzo aziendale;
- la dichiarazione circa le produzioni che l'assicurato intende assoggettare a garanzia ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, anch'esse debitamente sottoscritte per tutte le annate di riferimento;
- l'indicazione del valore assicurato, del tasso applicato, dell'importo del premio, della soglia di danno e della franchigia;
- gli appezzamenti-Partita delle singole colture individuati catastalmente e/o graficamente tramite coordinate GPS, con relative superfici coltivate (S.A.U.);
- Tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dalla normativa vigente relative all'assicurazione agevolata;
- Superficie coltivabile totale in ettari (ha) dell'azienda;
- Specie e varietà del Prodotto assicurato;
- gli appezzamenti-Partita delle singole colture individuati catastalmente e/o graficamente tramite coordinate GPS, con relative superfici coltivate (S.A.U.);
- Numero delle piante/alberi/arbusti per Partita;
- La dichiarazione della non disponibilità di impianti di irrigazione;
- La presumibile produzione del raccolto espressa in numero di centinaia di chilogrammi (numero x 100kg) ovvero in numero di pezzi per Partita;
- La descrizione esatta dei prodotti, del valore e del prezzo unitario
- L'avvertenza che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;
- Un'apposita dichiarazione a conferma del ricevimento del Set Informativo.
- indicazioni relative al pagamento del premio.
- La data di inizio e fine copertura;
- La presenza di polizze integrative non agevolate,
- I riferimenti della Compagnia di Assicurazione.
- Esclusivamente nel primo certificato emesso (prima annata di riferimento): la dichiarazione attestante l'impegno pluriennale di sottoscrivere, per la medesima produzione (PAI/PGRI o documento ad esso equipollente), i successivi Certificati di assicurazione per tutte le annate comprese nel periodo di durata della polizza collettiva pluriennale.

L'Assicurato, con la sottoscrizione della Polizza di Assicurazione attesta la veridicità e l'esattezza dei dati in esso indicati.

Art. 6 – SOMMA ASSICURATA

La somma assicurata deve corrispondere al valore che si determina moltiplicando le quantità di Prodotto assicurate, per il prezzo unitario del Prodotto assicurato

Somma Assicurata = quantità di prodotto assicurato X prezzo unitario del prodotto assicurato

È fatto salvo il diritto dell'Assicurato, in base al disposto di cui all'art. 13 RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE ASSICURATA, di richiedere esplicitamente per iscritto, la riduzione della somma assicurata.

Art. 7 – QUANTITATIVI ASSICURABILI E OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

L'Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale relativa al prodotto in garanzia effettivamente ottenibile al termine del ciclo produttivo delle annate agrarie cui si riferisce la copertura assicurativa, su tutti gli Appezzamenti situati in un medesimo Comune. L'Assicurato si impegna a mettere a disposizione della società, se specificamente richiesto o, in caso di sinistro, del perito da essa incaricato:

- tutti gli elementi atti a dimostrare la congruità della Produzione Aziendale Assicurata;
- le mappe catastali relative agli Appezzamenti assicurati, nonché il fascicolo aziendale;
- la documentazione comprovante la resa storica come da PAI/PGRI o documento ad esso equipollente;

Qualora questo obbligo non venisse rispettato, l'eventuale indennizzo sarà proporzionalmente ridotto in relazione al mancato rispetto dello stesso.

Le produzioni soggette ai disciplinari sono assicurabili nei limiti produttivi stabiliti dai disciplinari stessi. Con la sottoscrizione della Polizza di Assicurazione l'assicurato attesta responsabilmente che la Produzione Aziendale Assicurata rientra nelle limitazioni previste dai disciplinari suddetti.

L'assicurato si impegna a garantire la buona esecuzione di tutte le pratiche agronomiche colturali necessarie in relazione allo stato della coltura nei diversi stadi fenologici.

Art. 8 – PREMIO

Il premio, comprensivo di imposte se dovute ed afferente sia alla parte agevolata che alle integrative non agevolate, calcolato in base alle avversità assicurate, è annuale e può essere pagato in un'unica soluzione o in rate a seconda di quanto indicato nella polizza di assicurazione.

Il Contraente Assicurato è tenuto a versare il premio o le rate di premio alle scadenze pattuite ed indicate dalla Compagnia.

Il premio deve essere pagato direttamente alla Compagnia ed è interamente dovuto anche se le parti hanno convenuto il frazionamento dello stesso in più rate (pagamento della prima rata entro 10 giorni dalla notifica del rischio e il saldo entro la data comunicata in polizza).

In caso di pagamento rateizzato il contraente è tenuto a pagare la prima rata di premio, a titolo di acconto, entro i termini indicati in polizza. Con il pagamento della prima rata la copertura assicurativa viene garantita con effetto retroattivo a far data dalla notifica del rischio. In caso di omesso o ritardato pagamento, invece, l'assicurazione resta sospesa fino all'avvenuta ricezione di pagamento che dovrà avvenire entro e non oltre i 5 giorni successivi la scadenza della prima rata come indicato in polizza, decorsi i quali la polizza verrà annullata con effetto retroattivo (alla data di notifica del rischio).

Se non vengono pagate le rate di premio successive alla prima, il pagamento dell'eventuale indennizzo viene sospeso fino ad avvenuto incasso. In ogni caso la Compagnia si riserva di procedere per vie legali per il recupero forzoso della quota restante di premio, incassato il quale, provvederà a versare il quantum maturato a titolo di indennizzo.

Fermo restando il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del C.C, in caso di mancato pagamento del Premio nei termini stabiliti, la garanzia sarà ritenuta inefficace dalla decorrenza e verrà riattivata successivamente al pagamento del premio, nei termini stabiliti dall'art.4 – EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE, DECORRENZA E SCADENZA DELLA GARANZIA.

CONVERSIONE DEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE CON CONTRAENZA COLLETTIVA IN POLIZZA DI ASSICURAZIONE CON CONTRAENZA INDIVIDUALE

Nella sola ipotesi di conversione del certificato di assicurazione in polizza di assicurazione a fronte del verificarsi delle condizioni previste nella polizza collettiva, l'assicurato dovrà sostenere totalmente il premio afferente alla sua posizione nelle seguenti modalità:

Il Contraente Assicurato è tenuto a versare il premio o le rate di premio, secondo quanto delineato dalla Compagnia entro e non oltre i 5 giorni successivi alla comunicazione di conversione del certificato in polizza, decorsi i quali la posizione verrà annullata con effetto retroattivo (alla data di notifica del rischio).

Se non vengono pagate le rate di premio successive alla prima, il pagamento dell'eventuale indennizzo viene sospeso fino ad avvenuto incasso. In ogni caso la Compagnia si riserva di procedere per vie legali per il recupero forzoso della quota restante di premio, incassato il quale, provvederà a versare il quantum maturato a titolo di indennizzo.

Regolazione e quantificazione del premio successivo alla prima annualità

Stabilito il tasso di premio d'entrata (tasso di premio efferente la prima annualità), la Compagnia, al fine di determinare l'aumento o la diminuzione del premio attinente all'annualità successiva oggetto del rinnovo, oltre alla normale regolazione del valore assicurato dovrà tenere in considerazione l'andamento tecnico – economico e storico riferito alla ragione sociale (CUAA assicurato) e terrà altresì conto dell'andamento tecnico (rapporto sinistri e premi) della singola polizza oggetto di rinnovo.

La percentuale di sconto o maggiorazione di adeguamento (aumento o diminuzione) del tasso di premio che verrà applicata sulla Polizza in fase di rinnovo, si ottiene interpolando i seguenti due fattori:

- S/P CUAA assicurato/specie
- S/P della singola polizza riferita al 31/12 dell'anno precedente al rinnovo.

PERCENTUALI DI SCONTO MAGGIORAZIONE DEL TASSO DI PREMIO																
% sconto o maggiorazione del tasso anno precedente	(S/P STORICO MEDIO CUAA) SPECIE ASSICURATE IN POLIZZA COLLETTIVA RIFERITO AL 31/12 DI OGNI ANNO															
	%s/p	0-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-69	70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-96	96-109	≥110
S/P SINGOLO CERTIFICATO OGGETTO DI RINNOVO PER ANNO TRASCORSO	0-10	-15	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0
	11-20	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1
	21-30	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2
	31-40	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3
	41-50	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
	51-60	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
	61-69	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6
	70	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
	71-75	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8
	76-80	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	81-85	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	86-90	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	91-96	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	96-109	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	≥110	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15

Il tasso di rinnovo sarà frutto, dunque, del prodotto tra il tasso di premio applicato nella polizza dell'anno precedente al rinnovo e la percentuale di sconto o maggiorazione come da tabella.

* esempio applicazione tabella: l'agricoltore che coltiva pere, pere precoci e uva da vino decide di assicurare attraverso l'adesione alla polizza pluriennale esclusivamente le pere e le pere precoci. La quantificazione della scontistica/incremento del tasso di premio applicabile a partire dal secondo anno avverrà, dunque, attraverso l'interpolazione delle due variabili S/P della singola Polizza dell'anno trascorso e S/P storico del CUAA afferente alla specie assicurata.

A titolo esemplificativo:

S/P della singola polizza: pere n. titolo XXXXX/2022 (S/P 18 %) e pere precoci n. titolo YYYYY/2022 (S/P 70%)

S/P storico del CUAA afferente alla specie assicurata: pere (S/P 50% calcolato come media degli S/P dei singoli anni oggetto di osservazione).

In caso di rinnovo del titolo XXXXX/2026 la percentuale di variazione del tasso di premio pacchetto assicurato sarà -9 %



In caso di rinnovo del titolo YYYYYY/2026 la percentuale di variazione del tasso di premio pacchetto assicurato sarà -3 %

Art. 9 – FRANCHIGIA, LIMITE DI INDENNIZZO E SCOPERTO

L'assicurazione è prestata con l'applicazione delle aliquote di Franchigia e di Limite di indennizzo previste nelle Condizioni Speciali di Assicurazione Secufarm® alle quali si rimanda integralmente.

Per danni superiori alle aliquote di Franchigia viene risarcita l'eccedenza.

SCOPERTO PER TUTTE LE PRODUZIONI CON METODO DI COLTIVAZIONE BIOLOGICO

Per tutte le produzioni biologiche si applica uno scoperto per partita assicurata pari al 10% del danno, espresso in centesime parti del prodotto in garanzia, al netto della franchigia contrattuale.

Qualora ai fini della liquidazione del danno una partita assicurata risulti frazionata in due o più sotto partite, queste ultime, ai fini dell'applicazione dello scoperto, saranno considerate come partite a sé stanti.

Lo scoperto viene decurtato dal danno complessivo al netto della franchigia.

Eventuali limiti di indennizzo saranno applicati successivamente.

Art. 10 – DATI METEOROLOGICI DI AREA

In caso di sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento, nell'area geografica su cui insiste l'appezzamento danneggiato, dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia, si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione ed elaborazione di detti dati e/o ai dati forniti dalla società Radarmeteo, considerando i valori disponibili relativi all'area geografica di estensione minima tra quelle monitorate, riferendosi pure alla singola partita, anche se ottenuti per interpolazione.

Il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione dell'evento *Eccesso di Pioggia* sarà verificato con una tolleranza del 10% rispetto ai dati di area di cui sopra.

Art. 11 – DANNI VERIFICATISI PRIMA DELLA DECORRENZA DELLA GARANZIA (DANNO ANTE-RISCHIO)

11.1 Danni anterischio dichiarati (deve effettivamente risultare da una dichiarazione scritta desumibile dai certificati di assicurazione)

È riconosciuto il diritto alla società di autorizzare la copertura in caso di danni anterischio dichiarati nella Polizza di Assicurazione, purchè tali danni siano di lieve entità.

L'assicurato, nell'attestare la presenza di danni anterischio, è tenuto ad indicare con precisione quali partite sono state effettivamente colpite da eventi anterischio. La presenza di danni anterischio dichiarati e l'indicazione delle partite colpite, devono risultare inequivocabilmente nella Polizza di Assicurazione.

L'assicurato con tale dichiarazione prende atto e concorda con la società che tali danni saranno computati dai periti in detrazione del danno complessivo nel caso in cui si verifichino eventi assicurati successivi alla decorrenza della garanzia. L'assicurato prende, altresì, atto che la società si riserva, entro 10 giorni dalla data di notifica del rischio, di annullare dall'origine La polizza stesso qualora riscontri che i danni non rientrano nel concetto di lieve entità.

11.2 Danni anterischio non dichiarati (e quindi non risultano da nessuna dichiarazione scritta desumibile dai certificati di assicurazione)

Qualora il perito accerti l'esistenza di danni da eventi atmosferici oggetto di copertura, avvenuti prima della decorrenza della garanzia, e non dichiarati, farà formale riserva a favore della società indicando che trattasi di danno anterischio non dichiarato. Nel caso fossero accertati anche danni provocati da detti eventi atmosferici avvenuti nel periodo di validità dell'assicurazione, il perito, oltre alla formale riserva a favore della società, indicherà sul bollettino di campagna/relazione di perizia entrambe le percentuali di danno (la percentuale di danno complessivo di tutti gli eventi e la percentuale degli eventi anterischio in deduzione).

Qualora l'assicurato ometta dolosamente o con colpa grave tale dichiarazione, la società non è tenuta al pagamento dell'indennizzo.

Per i casi sopraindicati al punto 11.1 e 11.2 il premio è dovuto per intero.



Per tutti i casi sopra indicati si evidenzia che ai fini della determinazione dell'indennizzo gli anterischi non concorrono al calcolo per il superamento della franchigia

Art. 12 – RIDUZIONE PROPORZIONALE DELLA PRODUZIONE ASSICURATA

Quando si verifica, sopra una Partita assicurata, la distruzione di almeno il **10%** del prodotto, conseguente ad **eventi diversi da quelli garantiti, o garantiti ma non operanti** come previsto dalle carenze temporali di cui all'articolo 4: EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE – DECORRENZA E SCADENZA DELLA GARANZIA, l'Assicurato, sempreché la domanda sia presentata (a cura dell'intermediario) **almeno 15 giorni prima dell'epoca della raccolta e sia validamente documentata**, e purchè non sia stata rilasciata la relazione di perizia definitiva, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nella Polizza di Assicurazione per detta Partita. Il calcolo della riduzione decorre dalla data di inserimento della domanda sul gestionale di compagnia. La riduzione, per gli eventi diversi da quelli garantiti può, altresì, essere accordata anche successivamente al manifestarsi di uno o più Sinistri per eventi garantiti, purchè per questi ultimi non sia stata rilasciata la relazione di perizia definitiva e siano rispettate le condizioni del precedente comma.

La polizza di riduzione sostituisce la Produzione ed il Valore della Produzione assicurata indicati nella Polizza d'Assicurazione.

Limitatamente all'avversità Gelo-Brina il premio è sempre dovuto per intero.

Le domande di riduzione formano parte integrante delle rispettive Polizze di Assicurazione modificando i dati inizialmente previsti con quelli ridotti.

Sulle partite oggetto di riduzione non sono ammessi successivi aumenti.

Art. 13 – DENUNCIA DI DANNO

Per quanto concerne l'evento *Eccesso di Pioggia*, **limitatamente al prodotto uva da vino**, l'assicurato dovrà, **entro 7 giorni successivi** al verificarsi dell'evento, esclusi il sabato le domeniche e le festività nazionali, o dal giorno in cui ne ha avuto effettiva conoscenza, sempre che dimostri che ciò gli sia stato precedentemente impedito, presentare direttamente alla società o tramite l'intermediario di riferimento della società, apposita denuncia.

Per quanto concerne i danni da *Gelo-Brina* l'assicurato dovrà, **entro le 36 ore successive** al verificarsi dell'evento, esclusi il sabato le domeniche e le festività nazionali, o dal giorno in cui ne ha avuto effettiva conoscenza, sempreché dimostri che ciò gli sia stato precedentemente impedito, presentare direttamente alla Società, o tramite l'intermediario di riferimento, apposita denuncia.

Per quanto concerne i danni da *Grandine e Vento Forte* l'assicurato in caso di sinistro, è tenuto a presentare apposita denuncia, direttamente alla società o tramite l'intermediario di riferimento, **entro 3 giorni successivi al verificarsi dell'evento**, esclusi il sabato le domeniche e le festività nazionali, o dal giorno in cui ne ha avuto effettiva conoscenza sempreché dimostri che ciò gli sia stato precedentemente impedito, dichiarando se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria allorquando ritenga che il medesimo non comporti risarcimento. È espressamente riconosciuta la possibilità di trasformare la mera denuncia per memoria in formale richiesta di perizia purchè ciò avvenga entro e non oltre 20 giorni dall'evento denunciato e comunque prima dell'inizio della raccolta (sempre richiedendolo alla società o all'intermediario)

Per quanto concerne i danni derivanti da altri eventi assicurati, salvo diversi termini eventualmente riportati nelle Condizioni Speciali dei singoli prodotti, l'assicurato, in caso di sinistro, è tenuto a presentare formale denuncia direttamente alla società o anche tramite l'intermediario di riferimento, **entro 3 giorni decorrenti** da quello in cui si è verificato l'evento, esclusi il sabato le domeniche e le festività nazionali, o dal giorno in cui se ne ha avuto effettiva conoscenza sempre che dimostri che ciò gli sia stato precedentemente impedito. Non è ammesso presentare mera denuncia per memoria.



EVENTO	TERMINE	RICHIESTA	FACOLTA'	OBBLIGHI DELL'ASSICURATO	
GELO-BRINA	Entro 36 ore dal verificarsi dell'evento	Perizia: SI		Nella denuncia dovranno essere comunicate precise indicazioni relative alle partite colpite dal sinistro. L'assicurato non deve raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto all'art. 20 - 21. Deve altresì mettere a disposizione dei periti, se richiesto, la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, il piano colturale risultante nel fascicolo aziendale, il PAI, nonchè tutti i documenti atti a dimostrare la resa della produzione.	
		Denuncia per memoria: NO			
GRANDINE E VENTO FORTE	Entro 3 giorni dal verificarsi dell'evento	Perizia: SI	È riconosciuta la possibilità di trasformare la mera denuncia per memoria in formale richiesta di perizia purchè ciò avvenga entro e non oltre 20 giorni dall'evento denunciato e comunque prima dell'inizio della raccolta.		
		Denuncia per memoria: SI			
ALTRI EVENTI	Entro 3 giorni dal verificarsi dell'evento	Perizia: SI			
		Denuncia per memoria: NO			
ECCESSO DI PIOGGIA SOLO PER UVA DA VINO	Entro 7 giorni dal verificarsi dell'evento	Perizia: SI			
		Denuncia per memoria: NO			
N.B.: L'INADEMPIMENTO ANCHE DI UNO SOLO DI QUESTI OBBLIGHI PUO' COMPORTARE LA PERDITA TOTALE O PARZIALE DEL DIRITTO ALL'INDENNIZZO					

DENUNCIA DI DANNO D'UFFICIO: la Compagnia si riserva di poter inserire/modificare/chudere eventuali denunce di danno, per tutti i casi in cui le dichiarazioni in essa contenute risultino incomplete, non veritiere o inesatte o per le quali, in fase di perizia, risulti evidente il nesso causa effetto per un evento non denunciato. La modifica d'ufficio potrà, altresì, essere eseguita per consentire un allineamento amministrativo della pratica.

Art. 14 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI DANNO

In caso di danno, l'Assicurato dovrà eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stadio fenologico della coltura e dei prodotti assicurati.

L'Assicurato **non potrà** raccogliere il Prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo art. 19 – RILEVAZIONE DEI DANNI IN PROSSIMITA' DELLA RACCOLTA-.



Art. 15 – MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno è stabilita direttamente dalla Società o dal perito da essa incaricato unitamente all'assicurato o alla persona da quest'ultimo eventualmente designata. Il perito dovrà risultare in possesso di laurea in Scienze Agrarie, ovvero di diploma di Geometra o di Perito Agrario o di altro titolo ad esso equipollente. Dovrà, altresì, essere autorizzato all'esercizio della rispettiva professione ai sensi e per gli effetti delle norme di legge vigenti.

È onere dell'assicurato fornire senza indugio al perito, avanti ad esplicita richiesta, da quest'ultimo eventualmente formulata, tutta la documentazione comprovante la quantità di prodotto a rischio, oltre a fornire e mettere a disposizione di esso le planimetrie catastali relative alle superfici su cui insistono le partite assicurate.

L'inadempimento degli obblighi di cui agli articoli precedenti, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Art. 16 – MANDATO DEL PERITO

Il perito di cui all'art. 15- MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO- deve:

- a) accertare la data in cui l'evento si è verificato, anche con riferimento ai dati meteorologici di area;
- b) controllare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo ai confini degli appezzamenti ed alla quantità dei prodotti assicurati, avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate e di tutti gli elementi atti a dimostrare il risultato della produzione che l'Assicurato stesso è tenuto a mettere a sua disposizione;
- c) accertare, al momento del sinistro, la Produzione in garanzia;
- d) effettuare una verifica telematica del dato planimetrico-catastale, e ciò anche se in presenza delle planimetrie;
- e) accertare, nel caso di eventi che lo prevedano nelle definizioni, l'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia;
- f) accertare se altri beni o colture limitrofe, o comunque poste nelle vicinanze, abbiano subito danni simili;
- g) accertare la regolarità dei campioni, lasciati dall'assicurato in ottemperanza a quanto disposto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 - RILEVAZIONE DEI DANNI IN PROSSIMITÀ DELLA RACCOLTA;
- h) accertare lo stadio di maturazione del Prodotto al verificarsi degli eventi in garanzia;
- i) accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla presente Polizza e quantificare il danno stesso al fine di escluderlo dall'indennizzo;
- j) Procedere alla verifica della corrispondenza tra produzione assicurata e produzione potenziale (al fine di attestare la congruità della produzione assicurata),
- k) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno, nelle modalità previste dal successivo art. 17 - NORME PER L'ESECUZIONE DELLA PERIZIA e Art. 18 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO.
- l) Avanti la volontà dell'assicurato di voler avvalersi della firma digitale, accertare l'identità del firmatario.

Art. 17 – NORME PER L'ESECUZIONE DELLA PERIZIA

Al fine dell'espletamento del mandato di cui al precedente articolo 17, i periti potranno effettuare, anche in diverse occasioni perizie/rilevi preventive/i:

- atte a verificare lo stato colturale dei prodotti assicurati;
- atte alla georeferenziazione delle produzioni assicurate;
- atte a verificare l'entità dei danni causati dalle avversità in rischio ai prodotti assicurati;
- atte ad accertare l'entità di eventuali danni causati da avversità e/o eventi non in rischio, ai prodotti assicurati.

In occasione dei rilievi preventivi, i periti potranno redigere una relazione di perizia (o bollettino di campagna) di constatazione, integrata da eventuali riserve e osservazioni. Il documento deve essere sottoscritto dai periti



e presentato per la firma all'Assicurato o a un suo delegato. In caso di assenza del soggetto titolato, o qualora questi rifiuti la sottoscrizione, la relazione sarà notificata tramite Raccomandata A/R o PEC. La firma o la notifica formale equivalgono a ogni effetto alla presa visione e all'accettazione dei contenuti riportati. Le risultanze dei rilievi preventivi costituiscono parte integrante del processo peritale di rilevazione dei danni e saranno riprese in sede di perizia definitiva. **Si precisa, tuttavia, che la quantificazione complessiva del danno alla produzione assicurata avverrà esclusivamente durante quest'ultima fase.** Al termine dei rilievi definitivi, il perito redigerà la Relazione di Perizia/Bollettino di Campagna **definitiva**, integrata da eventuali riserve e osservazioni provvedendo alla propria sottoscrizione e richiedendo quella dell'Assicurato (o suo delegato), il cui apposto equivale ad accettazione incondizionata. **In caso di accettazione, una copia della Relazione di Perizia / Bollettino di Campagna, sia esso di constatazione o definitivo, se sottoscritto con**

- **Firma autografa:** verrà consegnata all'Assicurato seduta stante.
- **Firma digitale:** (sottoscrizione che può essere apposta esclusivamente dall'Assicurato e non da eventuali delegati) —verrà trasmesso all'interessato tramite PEC o RACCOMANDATA A/R, quest'ultima solo nel caso in cui l'invio tramite PEC non dovesse essere andato a buon fine (avviso di mancata consegna).

In caso di assenza dell'Assicurato o di mancata accettazione, la Relazione di Perizia sarà notificata all'Assicurato entro tre giorni lavorativi dalla data di perizia, a mezzo tramite PEC (o RACCOMANDATA A/R, quest'ultima solo nel caso in cui l'invio tramite PEC non dovesse essere andato a buon fine - avviso di mancata consegna) o RACCOMANDATA A/R se bollettino cartaceo, presso i domicili risultanti dalla Polizzadi Assicurazione. Dal giorno successivo la data di ricezione della notifica, l'Assicurato dispone di **tre giorni lavorativi** (esclusi sabato, domeniche e festività nazionali) per presentare eventuale istanza di appello, ai sensi dell'Art. 21 (Perizia d'Appello). Decorso inutilmente tale termine, la perizia diverrà definitiva ed esecutiva ai fini della determinazione dell'indennizzo.

PERIZIA IN 2 FASI (procedura straordinaria)

La procedura straordinaria di perizia in due fasi è rimessa alla discrezione del perito e si attiva solo se il medesimo, ravvisandone la necessità, redige apposita nota sul bollettino di campagna/relazione di perizia definitiva rilasciata al termine dei rilievi in prima fase.

Al fine di provvedere alla corretta determinazione dei danni, la Compagnia si riserva di eseguire la quantificazione del danno solo a seguito degli accertamenti peritali da eseguirsi sia in fase preventiva sia successivamente alla raccolta del prodotto.

1° fase: da effettuarsi antecedentemente alla raccolta. A fronte di tale rilievo il perito redige e rilascia il bollettino di campagna/relazione di perizia definitivo. Il Perito oltre ad indicare le risultanze di perizia, qualora lo ritenga opportuno, può riservarsi di eseguire una seconda valutazione post raccolta atta a confermare o integrare le percentuali di danno rilevate in tale prima fase. In presenza di tale riserva **l'assicurato**, al fine di consentire la seconda fase della perizia, **si impegna a dare comunicazione (entro 3 giorni dall'ultima raccolta- della cui data la Compagnia va notiziata-) alla Compagnia per mezzo del proprio intermediario dell'avvenuta raccolta del prodotto**. La Compagnia si impegna, dunque, a prendere contatto con l'assicurato, al solo scopo di fissare l'esecuzione del secondo sopralluogo, **entro 10 giorni successivi alla ricezione della comunicazione di cui sopra**. L'omessa comunicazione da parte dell'assicurato o la distruzione dei residui colturali post raccolta comporta l'impossibilità di eseguire nuova rilevazione con conseguente conferma di quanto rilevato nel corso della perizia definitiva già eseguita in prima fase. La seconda fase non avrà dunque seguito.

Al termine dei rilievi **definitivi in prima fase**, il perito provvederà a redigere il Bollettino di Campagna / relazione di perizia **definitiva**, con eventuali riserve ed eccezioni dal medesimo formulate. Il perito/i periti è/sono, altresì, tenuto/i a sottoscrivere personalmente il documento oltre ad essere onerato/i dal sottoporlo alla firma dell'Assicurato o di suo delegato.

Al termine dei rilievi definitivi, il perito redigerà la Relazione di Perizia/Bollettino di Campagna **definitiva**, integrata da eventuali riserve e osservazioni provvedendo alla propria sottoscrizione e richiedendo quella dell'Assicurato (o suo delegato), il cui apposto equivale ad accettazione incondizionata.

Una copia della Relazione di Perizia / Bollettino di Campagna, sia esso di constatazione o definitivo, se sottoscritto con:

- **Firma autografa:** verrà consegnata all'Assicurato seduta stante.
- **Firma digitale:** sottoscrizione che può essere apposta esclusivamente dall'Assicurato e non da eventuali delegati —verrà trasmesso all'interessato tramite PEC o raccomandata A/R, quest'ultima solo in caso di avviso di mancata consegna.

In caso di assenza dell'Assicurato o di mancata accettazione, la Relazione di Perizia sarà notificata all'Assicurato entro tre giorni lavorativi dalla data di perizia, a mezzo Raccomandata A/R o PEC, presso i domicili risultanti dal Certificato di Assicurazione. Dal giorno successivo la data di ricezione della notifica, l'Assicurato dispone di **tre giorni lavorativi** (esclusi sabato, domeniche e festività nazionali) per presentare eventuale istanza di appello, ai sensi dell'Art. 21 (Perizia d'Appello). Decorso inutilmente tale termine, la perizia diverrà definitiva ed esecutiva ai fini della determinazione dell'indennizzo.

2° fase da eseguirsi in post raccolta ove, fermo restando il risultato della perizia in prima fase, il perito eseguirà le opportune rilevazioni e potrà confermare i risultati della perizia in prima fase o incrementare i procenti di danno esclusivamente qualora ne dovessero ricorrere i presupposti.

Si evidenzia, in ogni caso, che la quantificazione del danno riportata nel bollettino definitivo rilasciato in prima fase, funge da dato di partenza per la quantificazione dell'eventuale incremento o conferma di danno in post raccolta.

Al termine dei rilievi **definitivi in seconda fase**, il perito provvederà a redigere la Relazione di Perizia/Bollettino di Campagna **definitiva, con eventuali riserve ed eccezioni dal medesimo formulate, a conferma e/o integrazione del precedente bollettino/relazione di perizia rilasciato in prima fase con conseguente chiusura dell'intera procedura**. Il perito/i periti è/sono, altresì, tenuto/i a sottoscrivere personalmente il documento oltre ad essere onerato/i dal sottoporlo alla firma dell'Assicurato o di suo delegato. **La firma dell'Assicurato o di suo delegato equivale ad accettazione della perizia.**

Una copia della Relazione di Perizia / Bollettino di Campagna, sia esso di constatazione o definitivo, se sottoscritto con:

- **Firma autografa:** verrà consegnata all'Assicurato seduta stante.
- **Firma digitale:** sottoscrizione che può essere apposta esclusivamente dall'Assicurato e non da eventuali delegati —verrà trasmesso all'interessato tramite PEC o raccomandata A/R, quest'ultima solo in caso di avviso di mancata consegna.

In caso di assenza dell'Assicurato o di mancata accettazione, la Relazione di Perizia sarà notificata all'Assicurato entro tre giorni lavorativi dalla data di perizia, a mezzo Raccomandata A/R o PEC, presso i domicili risultanti dalla Polizza di Assicurazione. Dal giorno successivo la data di ricezione della notifica, l'Assicurato dispone di **tre giorni lavorativi** (esclusi sabato, domeniche e festività nazionali) per presentare eventuale istanza di appello, ai sensi dell'Art. 21 (Perizia d'Appello). Decorso inutilmente tale termine, la perizia diverrà definitiva ed esecutiva ai fini della determinazione dell'indennizzo.

Art. 18 – QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE

La quantificazione del danno, riferita a ciascuna partita, deve essere effettuata per l'intera produzione assicurata ubicata nel medesimo Comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai relativi prezzi unitari riportati nella Polizza di Assicurazione.

Tale quantificazione tiene conto dei diversi danni da mancata o diminuita produzione (danno di quantità) e di qualità, se previsto nelle condizioni speciali, procedendo secondo i diversi passaggi:

- 1) stima della produzione indennizzabile;
- 2) stima della produzione effettiva;
- 3) stima del danno da mancata resa,
- 4) stima del danno qualitativo (se previsto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione).



- 1) Il valore della Produzione Indennizzabile si stima detraendo dalla Produzione Potenziale e/o Assicurata (se uguale o inferiore alla produzione potenziale) le quantità di prodotto perse per i danni provocati da eventi non in garanzia, non assicurati né assicurabili;
- 2) Il valore della produzione effettiva si stima attraverso una valutazione del prodotto presente in campo al momento della perizia con riferimento all'epoca di raccolta;
- 3) Il danno da mancata resa (danno di quantità) si stima, dunque, detraendo dalla Produzione Assicurata o dalla Produzione Indennizzabile (se inferiore alla produzione Assicurata) la produzione effettiva. Il rapporto tra la produzione persa e la produzione assicurata o produzione Indennizzabile (se inferiore dell'assicurata) esprime la percentuale di danno di quantità,
- 4) Oltre al danno di quantità, se previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione, è riconosciuto il danno per perdita di qualità determinato sulla base delle tabelle convenzionali di danno percentuale stabilito dalle condizioni speciali per i singoli prodotti. Le centesime parti di danno determinato in base alle tabelle convenzionali si applicano sulla produzione residua del danno di quantità.

Il danno complessivo si determina sommando le percentuali di danno di quantità di cui al punto 3) e del danno di qualità di cui al punto 4) precedenti dal quale va detratta la percentuale per eventuali danni ante-rischio di cui all'art. 11 DANNI VERIFICATE PRIMA DELLA DECORRENZA DELLA GARANZIA e la percentuale di franchigia, limite di indennizzo e scoperto così come stabilito dall'art. 9 FRANCHIGIA LIMITI DI INDENNIZZO E SCOPERTO.

L'indennizzo dovuto si determina applicando la percentuale di danno complessivo indennizzabile come sopra determinato al Valore della Produzione indennizzabile, con il Limite di Indennizzo indicato all'art. 9 FRANCHIGIA LIMITE DI INDENNIZZO E SCOPERTO.

Art. 19 – RILEVAZIONE DEI DANNI IN PROSSIMITÀ DELLA RACCOLTA

Se il Prodotto colpito da avversità assicurate ed indennizzabili, è giunto a maturazione, e non ha ancora avuto luogo la rilevazione definitiva del danno regolarmente denunciato, è riconosciuto il diritto all'Assicurato di **iniziare o continuare la raccolta**, purché informi la Società ed il Contraente a mezzo PEC, e **purché lasci, su ogni Partita denunciata, i campioni occorrenti per la stima del danno**, secondo il disposto del successivo art. 20 - CARATTERISTICHE ED UBICAZIONE DEI CAMPIONI.

Tali campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano al momento del Sinistro, dovranno essere - a pena di decadenza dal diritto al risarcimento - pari almeno al 3% di ogni Partita assicurata per l'evento *Grandine* e 2/3 di ogni partita assicurata per gli altri eventi. Tali campioni dovranno essere costituiti da una striscia di Prodotto condotta dai confini della Partita e passante per la zona centrale, salvo non sia diversamente disposto dalle condizioni speciali e dal successivo articolo 20 - CARATTERISTICHE ED UBICAZIONE DEI CAMPIONI. (i campioni devono formare una diagonale. Non verranno presi in considerazione, ai fini della quantificazione del danno, quelli siti sui bordi/confini).

Se entro i 5 (cinque) giorni successivi esclusi i sabati, le domeniche e le festività nazionali, alla comunicazione con posta certificata (PEC), la Società omette di prendere contatto con l'assicurato al fine di accordarsi sulla data per la rilevazione del danno, l'Assicurato è in diritto di fare eseguire la perizia da un perito scelto tra le categorie professionali di cui all'art. 15 – MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO e secondo le norme di cui all'art. 16: MANDATO DEL PERITO e dell'art. 18 – QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE purché la denuncia di danno sia stata presentata nel rispetto delle tempistiche di cui all'art. 13: DENUNCIA DI DANNO.

In tal caso l'Assicurato deve inviare copia della perizia alla Società a mezzo lettera raccomandata o a mezzo PEC entro tre giorni dalla data di effettuazione della perizia.

Le spese di perizia sostenute dall'Assicurato saranno rimborsate dalla Società.

Art. 20 – CARATTERISTICHE E UBICAZIONE DEI CAMPIONI

I campioni previsti dall'art. 19 –RILEVAZIONE DEI DANNI IN PROSSIMITÀ DELLA RACCOLTA – fermo restando che devono rappresentare almeno il 3% della partita per l'evento *Grandine* e 2/3 della partita per tutti gli altri eventi, per i prodotti sottoindicati devono avere le seguenti caratteristiche minimali:

- **Uva da tavola e uva da vino**: per l'evento *Grandine*: almeno due filari passanti per la parte centrale della partita (purché costituiscano il 3% della partita assicurata); per tutte le altre avversità 2/3 della



produzione inerente alla partita e/o all'appezzamento assicurato come indicato al precedente art. 19: RILEVAZIONE DEI DANNI IN PROSSIMITA' DELLA RACCOLTA);

- **Actinidia albicocche, cachi, mele, nettarine, pere, pesche, susine, ciliegie, fragolone e fragoline di bosco, mirtillo, more, lamponi, ribes, melograno, olive da tavola e olive da olio, mandorle, noci e nocciole**: per tutti gli eventi ad esclusione dell'evento *Grandine*: 2/3 della produzione inerente alla partita e/o all'appezzamento assicurato come indicato al precedente art. 19: RILEVAZIONE DEI DANNI IN PROSSIMITA' DELLA RACCOLTA, per l'evento *Grandine* una pianta ogni 30 per filare; per i filari con numero di piante inferiori a 30, una pianta per ognuno di essi; in ogni caso devono essere escluse le piante di testata;
- **Pomodoro e pomodorino, insalate e radicchi, lattughe e indivie, bietola da coste, spinaci, porri, cipolle, cipolline, aglio e scalogno, cavolfiori, cavoli cappucci, verza, cavolo nero, cetriolo, zucchine, zucchine fiore, melanzane, peperone e peperoncino piccante, carote, sedano, finocchio, asparagi, patate, zucche, cocomeri, meloni, girasole, girasole da seme e colture porta-seme, barbabietola da zucchero**: per l'evento *Grandine*: tre file di piante ogni cento passanti per la parte centrale della partita (purché costituiscano il 3% della partita assicurata), per tutte le altre avversità: 2/3 della produzione inerente alla partita e/o all'appezzamento assicurato come indicato al precedente art. 19: RILEVAZIONE DEI DANNI IN PROSSIMITA' DELLA RACCOLTA
- **frumento, triticale, orzo, segale, sorgo, riso, miglio, avena, quinoa, farro, segale, grano saraceno, tritordeum, e mais, colza, erbai, erba medica pianta frumento tenero da foraggio, avena da seme, farro da seme, segale da seme, triticale da seme, mais da pastone, mais da granella per farine, mais da pop corn, senape** per tutte le avversità compreso l'evento *Grandine*: 2/3 della produzione inerente alla partita e/o all'appezzamento assicurato come indicato al precedente art. 19: RILEVAZIONE DEI DANNI IN PROSSIMITA' DELLA RACCOLTA);
- **piselli, fagioli, fagiolini e soia, soia edamame, ceci, cicerchie, lenticchie favino, lupini**: per tutte le avversità ad esclusione della *Grandine*: 2/3 della produzione inerente alla partita e/o all'appezzamento assicurato come indicato al precedente art. 19: RILEVAZIONE DEI DANNI IN PROSSIMITA' DELLA RACCOLTA); per l'evento *Grandine* il 3% della partita e/o appezzamento assicurato. Per i prodotti a raccolta scalare l'Assicurato è obbligato a lasciare i campioni conformemente allo stato di avanzamento della raccolta in cui si trovava l'intera partita assicurata al momento dell'evento.
- Per i prodotti non indicati trova applicazione l'art. 19: RILEVAZIONE DEI DANNI IN

Art. 21 – PERIZIA D'APPELLO

Qualora l'Assicurato non accetti gli esiti della perizia di cui agli articoli precedenti, ha facoltà di richiedere una **perizia di appello**. Il mancato rispetto dei termini di seguito indicati comporta la decadenza dal diritto alla revisione. Entro **3 (tre) giorni lavorativi successivi** (esclusi sabato, domeniche e festività nazionali) alla data di ricezione della perizia definitiva/bollettino di campagna, l'Assicurato deve inviare comunicazione alla Direzione della Società tramite **PEC/Raccomandata A/R**. Tale comunicazione, inviabile anche per il tramite dell'intermediario, deve contenere le generalità e il domicilio del proprio perito, scelto tra le categorie professionali indicate all'Art. 15. – MODALITA' PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO. Entro i **3 (tre) giorni lavorativi successivi** alla data di ricezione della comunicazione di cui sopra la Società conferma o modifica il proprio perito con le medesime modalità (PEC o RACCOMANDATA AR). I periti nominati devono incontrarsi entro **3 (tre) giorni lavorativi successivi** alla designazione del perito della Società. In caso di mancato accordo tra le parti, i periti procedono seduta stante alla nomina di un **Terzo Perito**, scelto tra i nominativi indicati nella Polizza Collettiva. Qualora non vi sia intesa sul nome, si procederà al sorteggio tra i medesimi profili in elenco. *Nota: Su richiesta di una delle parti, il Terzo Perito dovrà avere la residenza in un comune esterno alla provincia in cui sono ubicati i beni oggetto di appello.* La Perizia di Appello deve essere eseguita entro **3 (tre) giorni successivi** dalla nomina del Terzo Perito. Le decisioni del collegio peritale sono assunte a maggioranza dei componenti.

Art. 22 – NORME PARTICOLARI DELLA PERIZIA DI APPELLO

L'Assicurato deve lasciare la produzione assicurata, per la quale è stata sollevata richiesta di perizia d'appello, nelle medesime condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata. Qualora il prodotto sinistrato sia giunto a maturazione, egli può comunque iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare, su ogni appezzamento oggetto di appello, i campioni previsti dall'art. 19 - RILEVAZIONE DEI DANNI IN



PROSSIMITÀ DELLA RACCOLTA e art. 20 – CARATTERISTICHE E UBICAZIONE DEI CAMPIONI-
o dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.

La perizia d'appello non può avere luogo, **qualora l'Assicurato, dopo aver richiesto l'appello, non ottemperi a quanto previsto al precedente comma. In tal caso, infatti, la richiesta si intende decaduta.**

Quando la società non abbia designato come proprio il perito che esegui la perizia non accettata, è riconosciuto il diritto a quest'ultimo di assistere alla perizia d'appello.

La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'art. 13 - DENUNCIA DI DANNO.

Art. 23 – MODALITÀ DELLA PERIZIA DI APPELLO

La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto e riguardare tutte le partite appellate.

I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando una nuova relazione di perizia / bollettino di campagna in doppio esemplare, per ognuna delle parti.

La perizia collegiale (in caso di nomina del terzo perito) è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste, fin d'ora, a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.

Qualunque sia l'esito della perizia di appello, ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 24 – PAGAMENTO DELL' INDENNIZZO

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato non prima del 15 novembre e non più tardi del 31 dicembre di ogni anno purché l'assicurato sia in regola con il pagamento del premio attinente sia alla parte agevolata che alle eventuali integrative. In caso contrario il pagamento dell'indennizzo sarà sospeso fino ad avvenuto incasso del premio.

Art. 25 – ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Al momento della compilazione della polizza della Polizza di Assicurazione o anche successivamente, all'atto della presentazione di una denuncia di danno, **l'Assicurato deve dichiarare alla Società se i Prodotti sono assicurati presso altri assicuratori, ed in tal caso, per quale estensione e misura esiste o è stata richiesta la copertura assicurativa.**

Qualora l'Assicurato ometta dolosamente o con colpa grave tale dichiarazione, la Società non sarà tenuta al pagamento dell'Indennizzo.

In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, escluso comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori (art. 1910 del C.C.).

La Compagnia si riserva la facoltà di georeferenziare l'appezzamento al fine di individuare la superficie oggetto di contratto.

Art. 26 – ISPEZIONE DEI PRODOTTI ASSICURATI

La Società, **senza pregiudizio di eventuali riserve od eccezioni**, può disporre accertamenti, con facoltà di inviare anche **ripetutamente** suoi incaricati, per ispezionare i prodotti assicurati.

Art. 27 – DECADENZA DEL DIRITTO ALL'INDENNIZZO

Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno e che abbia per fine o effetto il conseguimento di un indebito lucro dall'assicurazione, produce la decadenza dell'Assicurato dal diritto all'Indennizzo.

Art. 28 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE – ERRORI DI CONTEGGIO

Eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili purché notificati entro un anno dalla sottoscrizione della Polizza di Assicurazione, dalla data di redazione della Relazione di Perizia o dalla data di redazione collegiale della perizia d'appello.

Art. 29 – FORO COMPETENTE

Il Contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana.

Art. 30 – NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, si rinvia alle norme di Legge attualmente in vigore.

Art. 31 – ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora una o più partite della coltura assicurata vengano danneggiate dagli eventi garantiti in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra o con la stessa coltura e l'assicurato ne faccia richiesta a mezzo PEC alla Direzione della Società, questa potrà, nel termine massimo di **cinque giorni**, esclusi i festivi, dal ricevimento, comunicare all'assicurato il procento di danno offerto a titolo di indennizzo, tramite bollettino/relazione di perizia emessa dal proprio incaricato, fermo quanto previsto all'art.10 "Franchigia e limite di indennizzo".

Entro i due giorni successivi dal ricevimento, l'assicurato dovrà comunicare l'accettazione dell'indennizzo offerto.

La mancata accettazione dell'offerta comporta la rinuncia alla domanda di cui sopra.

In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'assicurato, la garanzia si intende risolta per mutuo consenso.

CASISTISTICA CAMBIO DESTINAZIONE D'USO PRODOTTO (fermo restando il valore dichiarato in polizza)

Qualora l'assicurato, a seguito del sinistro regolarmente denunciato, ritenga di dover procedere alla modifica della destinazione d'uso del prodotto, e quindi di anticipare la raccolta e la rilevazione del danno, ne deve fare apposita richiesta a mezzo PEC alla Direzione della Società, la quale procederà a fissare apposita perizia anticipata volta a stimare il danno, e ciò in deroga a quanto delineato nella Polizza di assicurazione, al prodotto sulla base della mutata destinazione d'uso come da richiesta sollevata dall'assicurato.

A fronte della perizia anticipata effettuata, la compagnia anche per il tramite del perito dalla stessa incaricato, comunicherà all'assicurato il procento di danno offerto a titolo di indennizzo. In caso di accettazione da parte dell'assicurato si darà seguito al rilascio di un bollettino di campagna/ relazione di perizia definitivo.

In caso di espletamento della procedura di perizia in due fasi, il cambio di destinazione d'uso sarà confermato tramite l'accettazione del bollettino definitivo/relazione di perizia rilasciata in prima fase.

In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'assicurato, la garanzia si intende risolta per mutuo consenso.

La mancata accettazione dell'offerta comporta la rinuncia alla domanda di cui sopra con conseguente mantenimento della destinazione d'uso del prodotto come specificato in origine sulla Polizza. Tale rilevazione verrà considerata come rilievo preventivo a cui farà seguito il rilascio di un bollettino di campagna/relazione di perizia di constatazione (art. 17: NORME PER L'ESECUZIONE DELLA PERIZIA).

Si precisa che non rientra nella casistica del cambio destinazione d'uso l'ipotesi in cui la raccolta del prodotto venga posticipata rispetto alla destinazione d'uso come indicata nella Polizza

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE POLIZZA PLURIENNALE INDIVIDUALE NON AGEVOLATA SOTTO SOGLIA SULLE RESE LINEA SECUFARM®

**mod. CGA-2026-IND-SF-PLURIENNALE-NAGSS
(ultimo aggiornamento 01/2026)**

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono redatte in conformità al Piano di gestione dei Rischi in Agricoltura (PGRA) vigente.

CONDIZIONI SPECIALI LINEA SECUFARM®

Le presenti Condizioni Speciali di Assicurazione LINEA SECUFARM® sono da ritenersi annesse alle Condizioni Generali di Assicurazione e valgono se dalla Polizza di Assicurazione risulta che l'Assicurato ha scelto la linea di prodotto SF (SECUFARM®).

Il presente modello trova applicazione al verificarsi di avversità:

- Catastrofali (*Alluvione, Siccità, Gelo e Brina*);
- Frequenza (*Grandine, Vento Forte, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve*);
- Accessorie (*Colpo di Sole, Vento Caldo e Ondata di Calore, Sbalzo Termico*),
come descritte e definite nelle condizioni generali.

Fermo restando quanto espressamente delineato nelle Condizioni Generali di Assicurazione per i singoli prodotti in garanzia si delinea quanto segue:

Art. 1 – ACTINIDIA

1.1 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia per tutte le avversità ha inizio dalla apertura delle gemme (BBCH 07 Inizio apertura gemme). La garanzia, per tutte le avversità, cessa con la graduale raccolta del Prodotto e comunque non oltre il 31 ottobre compreso di ogni anno.

1.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia, tara o difetto e, quindi, idoneo al consumo fresco.

1.3 Danni assicurati

Avanti al verificarsi di uno o più eventi garantiti, la società si obbliga a risarcire il danno di quantità eventualmente subito oltre al danno di qualità ove espressamente previsto, nonché il danno indiretto conseguente alla defogliazione causata dalle percosse della *Grandine*.

Per quanto concerne la garanzia *Eccesso di Pioggia* sono indennizzabili solo i danni causati da precipitazioni di particolare intensità, intendendo per essi la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia in un arco temporale pari a tre giorni consecutivi. Restano esclusi i danni causati da precipitazioni, ancorché prolungate, che non comportino il superamento dei suddetti limiti di intensità.

1.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

In caso di danno causato dal verificarsi dei soli eventi *Grandine e/o Vento Forte*:

- **OPZIONE H (30-0 H):** l'Assicurato sostiene i primi 30 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 30%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 31%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella H riportata nell'allegato 1.
- **OPZIONE I (20-0 I):** l'Assicurato sostiene i primi 20 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 20%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 21%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella I riportata nell'allegato 1.
- **OPZIONE FRANCHIGIA FISSA 20%.**

In caso di danni dovuti al verificarsi dell'evento *Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve, Colpo di Sole, Vento Caldo e Ondata di Calore, Sbalzo Termico* manifestatisi in forma singola o associata a *Grandine e/o Vento Forte*: franchigia 30%;

Per le avversità *Alluvione, Siccità, Gelo e Brina*, in forma singola o associata alle altre avversità: franchigia 40%

La scelta dell'opzione di franchigia deve risultare dalla Polizza di Assicurazione sottoscritta dall'Assicurato.

1.5 Limiti di indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto della franchigia, relativi ai singoli eventi in garanzia, sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine* in forma singola limite 80%,



- *Vento Forte* in forma singola e/o associata a *Grandine* limite 70%,

Per tutti gli altri eventi in garanzia, in forma singola e/o associata anche a *Grandine* e/o *Vento Forte*, il limite massimo di indennizzo al netto della franchigia è pari al 50% della Somma Assicurata.

1.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 18 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE.

Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base delle tabelle 1-SF, 2-SF da calcolare sul prodotto residuo.

Tab. 1-SF - Valutazione del danno di qualità su Actinidia, Actinidia polpa gialle, Actinidia Polpa rossa - Rischio Grandine, Vento Forte, Gelo-Brina, Colpo di Sole TABELLA C - ID 022

Categoria	Descrizione	% danno
Prima	Frutti illesi; qualche ammaccatura minima, lieve alterazione all'epicarpo	0
Seconda	Qualche lesione lieve; singola lesione media; alterazione media all'epicarpo, qualche ammaccatura lieve	30
Scarto commerciale	Qualche lesione media; deformazione lieve o media, alterazione notevole all'epicarpo, qualche ammaccatura media	60
Scarto	Numerose lesioni medie; lesioni notevoli; lesioni non riparate; deformazione grave, frutti distrutti, numerose ammaccature medie	100

Tab. 2-SF - Valutazione del danno indiretto di qualità conseguente a defogliazione su Actinidia - Actinidia Polpa gialla, Actinidia Polpa rossa Linea SECUFARM® - Rischio Grandine

% di Defogliazione									
EPOCA DEL SINISTRO*	<30	30	40	50	60	70	80	90	100
DECADE	Coefficiente di danno %								
1 ^a giugno	0	9	12	15	18	22	26	28	30
2 ^a giugno	0	10	14	17	20	24	29	32	35
3 ^a giugno	0	12	16	20	24	28	32	36	40
1 ^a luglio	0	13	17	22	26	31	36	41	45
2 ^a luglio	0	13	17	23	28	33	39	45	49
3 ^a luglio	0	11	16	22	27	33	37	45	48
1 ^a agosto	0	10	14	22	27	33	38	43	48
2 ^a agosto	0	8	11	17	25	29	35	42	47
3 ^a agosto	0	7	11	17	26	31	36	40	43
1 ^a settembre	0	6	9	15	28	32	36	39	41
2 ^a settembre	0	5	7	12	21	26	31	34	35
3 ^a settembre	0	2	4	9	13	18	24	25	26
1 ^a ottobre	0	2	2	5	6	10	14	15	16
2 ^a ottobre	0	1	2	3	4	4	5	5	6

Il coefficiente, identificato dalla percentuale di defogliazione e dall'epoca del sinistro, va applicato al prodotto residuo.

Per i danni da defogliazione intermedi si procede per interpolazione.

Le lesioni, ove non diversamente specificato, si riferiscono al mesocarpo.

Per gli eventi non espressamente indicati nella tabella precedente si procede alla stima della sola perdita di quantità.

1.7 Disposizioni varie

Nella misura in cui si faccia riferimento a “classi commerciali di qualità” si applicano le norme di qualità dell'UE per frutta e ortaggi: Regolamento CEE n. 920/89 della Commissione del 10/04/1989 che stabilisce le norme di qualità per la frutta e gli ortaggi (GUCE n. L 97 dell'11/04/1989), modificato da ultimo con il Regolamento CEE n. 888/97 del 16/05/1997 (GUCE n. L 126 del 17/05/1997).

Art. 2 – ALBICOCCHE, CILIEGIE, MELE, NETTARINE, PERE, PESCHE, SUSINE, CACHI**2.1 Decorrenza e cessazione della garanzia**

La garanzia, per tutte le avversità, ad esclusione del *Gelo-Brina*, ha inizio dalla fase fenologica di allegagione. In particolare:

- Ciliegie, Albicocche, Pesche, Nettare, Susine Mele e Pere: dalla fase fenologica BBCH 69 fine caduta petali;

Per il prodotto Cachi tutte le garanzie decorrono dalla fase fenologica di apertura delle gemme BBCH 01.

La garanzia *Gelo-Brina* per i Prodotti:

Albicocche, Ciliegie, Mele, Nettare, Pere, Pesche, Susine decorre, invece, dall'inizio della fioritura (BBCH 60).

La garanzia *Vento Forte*, limitatamente alla partita interessata, cessa con l'inizio della raccolta. e comunque non oltre il 15 novembre compreso.

Per tutti gli altri eventi la garanzia cessa con la graduale raccolta del Prodotto e comunque non oltre il 15 novembre compreso.

2.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto.

2.3 Danni assicurati

La Società risarcisce il danno di quantità e di qualità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

Per quanto concerne la garanzia *Eccesso di Pioggia* sono indennizzabili solo i danni causati da precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia in un arco temporale pari a 3 giorni consecutivi. Restano esclusi i danni causati da precipitazioni ancorché prolungate che non comportino il superamento dei suddetti limiti di intensità.

2.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

-In caso di danno causato dal verificarsi dei soli eventi *Grandine e/o Vento Forte*

- **OPZIONE H (30-0 H):** l'Assicurato sostiene i primi 30 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 30%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 31%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella H riportata nell'allegato 1 (ad esclusione del prodotto ciliegie)
- **OPZIONE I (20-0 I):** l'Assicurato sostiene i primi 20 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 20%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 21%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella I riportata nell'allegato 1 (ad esclusione del prodotto ciliegie)
- **OPZIONE FRANCHIGIA FISSA 20%**

In caso di danni dovuti al verificarsi dell'evento *Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve, Colpo di Sole, Vento Caldo e Ondata di Calore, Sbalzo Termico* manifestatisi in forma singola o associata a *Grandine e/o Vento Forte*: franchigia 30%;

Per le avversità *Alluvione, Siccità, Gelo e Brina*, in forma singola o associata alle altre avversità: franchigia 40%

La scelta dell'opzione di franchigia deve risultare dalla Polizza di Assicurazione sottoscritta dall'Assicurato.

2.5 Limiti di indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto della franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine* in forma singola limite 80%,
- *Vento Forte* in forma singola e/o associata a *Grandine* limite 70%,

Per tutti gli altri eventi in garanzia, in forma singola e/o associata anche a *Grandine* e/o *Vento Forte*, il limite massimo di indennizzo al netto della franchigia è pari al 50% della Somma Assicurata.

2.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 18 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE.

Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base delle tabelle 3-SF, 4-SF, 5-SF, 6-SF, 7 SF, da calcolare sul prodotto residuo:

2.6.1 PESCHE, ALBICOCHE

Tab. 3 SF – Valutazione del danno di qualità su Pesche e Albicocche – Linea SECUFARM® - rischi *Grandine, Vento Forte, Gelo Brina, Colpo di Sole* TABELLA C - ID 003

Categoria	Descrizione	% danno
Prima	Frutti illesi; qualche ammaccatura minima, alterazione lieve all'epicarpo.	0
Seconda	Più lesioni lievi all'epicarpo; qualche lesione lieve al mesocarpo, alterazione media all'epicarpo più ammaccature lievi.	30
Scarto Commerciale	Più lesioni medie al mesocarpo; alterazione notevole all'epicarpo, deformazione media, qualche ammaccatura notevole	70
Scarto	Più e/o numerose lesioni notevoli al mesocarpo, lesioni non riparate, deformazione grave, frutti distrutti, più e/o numerose ammaccature notevoli	100

2.6.2 NETTARINE, SUSINE, CILIEGIE

Tab. 4 SF – Valutazione del danno di qualità su Nettarine, Susine, Ciliegie – Linea SECUFARM® - rischi *Grandine, Vento Forte, Gelo Brina, Colpo di Sole* TABELLA C - ID 004

Categoria	Descrizione	% danno
Prima	Frutti illesi; qualche ammaccatura minima, alterazione lieve all'epicarpo.	0
Seconda	Più lesioni lievi all'epicarpo; qualche lesione lievi al mesocarpo, alterazione media all'epicarpo, più ammaccature lievi	40
Scarto Commerciale	Più lesioni medie al mesocarpo; alterazione notevole all'epicarpo, deformazione media, qualche ammaccatura notevole	80
Scarto	Più e/o numerose Lesioni notevoli al mesocarpo, lesioni non riparate, deformazione grave, frutti distrutti più e/o ammaccature notevoli	100

2.6.3 MELE

Tab. 5 SF – Valutazione del danno di qualità su Mele– Linea SECUFARM® - rischi *Grandine, Vento Forte, Gelo Brina, Colpo di Sole* TABELLA C - ID 005

Categoria	Descrizione	% danno
Prima	Frutti illesi, tracce di alterazione all'epicarpo	0
Prima	Qualche ammaccatura minima, tracce di ondulado, alterazione lieve all'epicarpo	5
Seconda	Più lesioni lievi all'epicarpo; qualche lesione lieve al mesocarpo; ondulado lieve, alterazione media all'epicarpo	30
Scarto commerciale	Più Lesioni medie al mesocarpo; ondulado medio; alterazione notevole all'epicarpo, deformazione media	70
Scarto	Più e/o numerose lesioni notevoli al mesocarpo; lesioni non riparate; ondulado grave; deformazione grave, frutti distrutti	100

2.6.4 PERE (tutte le tipologie - WILLIAM BIANCO, PERE PRECOCI E PERE, PERE DA INDUSTRIA)

Tab. 6 SF – Valutazione del danno di qualità su Pere– Linea SECUFARM® - rischi *Grandine, Vento Forte, Gelo Brina, Colpo di Sole* TABELLA C - ID 004

Categoria	Descrizione	% danno
Prima	Frutti illesi; qualche ammaccatura minima, alterazione lieve all'epicarpo	0
Seconda	Più lesioni lievi all'epicarpo; qualche lesione lievi al mesocarpo, alterazione media all'epicarpo, più ammaccature lievi	40
Scarto Commerciale	Più lesioni medie al mesocarpo; alterazione notevole all'epicarpo, deformazione media qualche ammaccatura notevole	80
Scarto	Più e/o numerose lesioni notevoli al mesocarpo; lesioni non riparate; deformazione grave, frutti distrutti più e/o numerose ammaccature notevoli	100

2.6.5 CACHI

Tab. 7-SF - Valutazione del danno di qualità su Cachi – Linea SECUFARM – Rischi *Grandine, Vento Forte* TABELLA C - ID 006

Categoria	Descrizione	%
		danno
Prima	Frutti illesi; ondulado lieve e medio; alterazione lieve all'epicarpo.	0
Seconda	Qualche lesione lieve e media; ondulado notevole; alterazione media all'epicarpo.	40
Scarto	Più e/o numerose lesioni lievi e medie; qualche lesione notevole; lesioni non riparate; alterazione notevole all'epicarpo.	100

Per gli eventi non espressamente indicati nelle tabelle precedenti si procede alla stima della sola perdita di quantità.

2.7 Disposizioni varie

Nella misura in cui si faccia riferimento a “classi commerciali di qualità” si applicano le norme di qualità dell’UE per frutta e ortaggi: Regolamento CEE n. 920/89 della Commissione del 10/04/1989 che stabilisce le norme di qualità per la frutta e gli ortaggi (GUCE n. L 97 dell’11/04/1989), modificato con il Regolamento CEE n. 888/97 del 16/05/1997 (GUCE n. L 126 del 17/05/1997) e da ultimo con il Regolamento 6 agosto 2001 n. 1619.

Art. 3 – UVA DA TAVOLA

3.1 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, per tutte le avversità, ha inizio dalla apertura delle gemme (BBCH 07 inizio schiusa gemme) e termina con la graduale raccolta del Prodotto e comunque non oltre il 31 ottobre (compreso).

La garanzia di qualità da applicarsi sul Prodotto residuo del danno di perdita di resa, limitatamente al rischio *Grandine*, decorre CONVENZIONALMENTE, per tutte le varietà, dalla fase fenologica di allegagione BBCH 71 e verrà valutata in base alla percentuale di grappoli danneggiati come da tabella 8 SF.

3.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia, tara e difetto e quindi idoneo al consumo fresco delle varietà da tavola. Sono esclusi dalla garanzia i ceppi e i tralci delle viti.

3.3 Danni assicurati

La Società risarcisce il danno di quantità e di qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta di uno o più eventi garantiti.

Per quanto concerne la garanzia *Eccesso di Pioggia* sono indennizzabili solo i danni causati da precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia in un arco temporale pari a tre giorni consecutivi. Restano esclusi i danni causati da precipitazioni ancorché prolungate che non comportino il superamento dei suddetti limiti di intensità.

3.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

In caso di danno causato dal verificarsi dei soli eventi *Grandine e/o Vento Forte*

- **OPZIONE H (30-0 H):** l’Assicurato sostiene i primi 30 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 30%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 31%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella H riportata nell’allegato 1.
- **OPZIONE I (20-0 I):** l’Assicurato sostiene i primi 20 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 20%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 21%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella I riportata nell’allegato 1.
- **OPZIONE FRANCHIGIA FISSA 20%**

In caso di danni dovuti al verificarsi dell’evento *Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve, Colpo di Sole, Vento Caldo e Ondata di Calore, Sbalzo Termico* manifestatisi in forma singola o associata a *Grandine e/o Vento Forte*: franchigia 30%;

- Per le avversità *Alluvione, Siccità, Gelo e Brina*, in forma singola o associata alle altre avversità: franchigia 40%

3.5 Limiti di indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto della franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine* in forma singola limite 80%,
- *Vento Forte* in forma singola e/o associata a *Grandine* limite 70%,

Per tutti gli altri eventi in garanzia, in forma singola e/o associata anche a *Grandine* e/o *Vento Forte*, il limite massimo di indennizzo al netto della franchigia è pari al 50% della Somma Assicurata.

3.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 18 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE. Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base delle tabelle 8-SF da calcolare sul prodotto residuo.

Tab. 8-SF - Valutazione del danno di qualità su Uva da tavola – Linea SECUFARM® - Rischio <i>Grandine</i> TABELLA C - ID 023		
Categoria	Descrizione	% danno
Prima	Illesi	0
Prima	Grappoli colpiti con un'aliquota di acini danneggiati fino al 10%	10
Seconda	Grappoli colpiti con un'aliquota di acini danneggiati e/o perduti oltre il 10% e fino al 25%	30
Scarto commerciale	Grappoli colpiti con un'aliquota di acini danneggiati e/o perduti oltre il 25%	70
Scarto	Grappoli colpiti con un'aliquota di acini danneggiati superiore al 50%	100

Per gli eventi non espressamente indicati nella tabella precedente si procede alla stima della sola perdita di quantità.

Art. 4 – UVA DA VINO

4.1 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, per tutte le avversità, ha inizio dalla apertura delle gemme (BBCH 07 inizio schiusa gemme) e termina con la graduale raccolta del Prodotto e comunque non oltre il 31 ottobre (compreso).

La garanzia di qualità, limitatamente al rischio *Grandine*, decorre CONVENZIONALMENTE, per tutte le varietà, dalla fase fenologica di allegagione BBCH 71 e verrà valutata in base alla percentuale di grappoli danneggiati come da tabella 9 SF.

4.2 Prodotto assicurato

La garanzia concerne il prodotto (grappolo) destinato alla vinificazione.

4.3 Danni assicurati

La Società risarcisce i danni di quantità e qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

Per quanto concerne l'evento *Eccesso di Pioggia*, a parziale deroga di quanto espressamente delineato in sede di definizione dell'avversità, la garanzia riguarda, esclusivamente, i danni di quantità e/o qualità dovuti all'insorgenza di marcescenza conseguente all'*Eccesso di Pioggia*, e gli eventuali successivi aggravamenti prima della raccolta, limitatamente al verificarsi dell'evento entro i periodi convenzionalmente stabiliti:



EPOCA DI RACCOLTA	PERIODO CONVENZIONALE PER AREE DI APPLICAZIONE (Valle-d 'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise)	PERIODO CONVENZIONALE PER AREE DI APPLICAZIONE Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna
Precoce e medio-precocce	Dal 1° agosto al 5 settembre (compreso)	Dal 1° agosto al 5 settembre (compreso)
Raccolta media	Dal 20 agosto al 20 settembre (compreso)	Dal 15 agosto al 15 settembre (compreso)
Raccolta medio-tardiva e tardiva	Dal 1° settembre al 5 ottobre (compreso) **	Dal 25 agosto al 1° ottobre (compreso)

** per Varietà Nebbiolo, Raboso, Lagrein: il periodo convenzionalmente stabilito va dal 1° settembre al 10 ottobre

La suddetta garanzia cessa con l'inizio della raccolta della partita interessata e comunque alle ore 24,00 delle date convenzionali sopra riportate.

Si veda tabella sottostante per quanto concerne le epoche CONVENZIONALI di raccolta delle diverse varietà assicurabili. Per tutte le varietà non riportate, per l'individuazione dell'epoca di raccolta, si rimanda a quanto evidenziato dal **Registro Nazionale delle varietà di vite**. <http://catalogoviti.politicheagricole.it/catalogo.php>

Tabella di raccordo tra epoche di raccolta	
EPOCA DI MATURAZIONE (come da Registro Nazionale delle Varietà di Vite)	EPOCA DI RACCOLTA
1° (prima)	Precoce
2° (seconda)	Medio precoce
3° (terza)	Media
4° (quarta)	Medio tardiva e Tardiva



TABELLA RIASSUNTIVA CON EPOCHE CONVENZIONALI DI RACCOLTA DEI PRINCIPALI VITIGNI ASSICURATI

VARIETA'	RACCOLTA	VARIETA'	RACCOLTA
Aglianico	media	Molinara	medio-tardiva
Albana	media	Montepulciano	medio-tardiva
Aleatico	medio-tardiva	Moscato bianco	medio-precoco
Ancellotta	media	Moscato giallo	medio-tardiva
Barbera	media	Moscato rosa	medio-tardiva
Bombino Bianco	tardiva	Muller Thurgau	medio-precoco
Bombino Nero	tardiva	Nebbiolo	tardiva
Cabernet Franc	tardiva	Negro amaro	medio-tardiva
Cabernet Sauvignon	medio-tardiva	Picolit	medio-tardiva
Cannonau	medio-tardiva	Pignoletto	medio-tardiva
Carmènere	media	Pinot bianco	medio-precoco
Chardonnay	precoco	Pinot grigio	medio-precoco
Ciliegiolo	medio-precoco	Pinot nero	medio-precoco
Cortese	medio-precoco	Primitivo	precoco
Corvina	medio-tardiva	Prosecco	medio-tardiva
Corvinone	medio-tardiva	Raboso piave	tardiva
Croatina	medio-tardiva	Refosco	tardiva
Dolcetto	medio-precoco	Ribolla gialla	medio-tardiva
Fortana	tardiva	Riesling italico	media
Garganega	media	Riesling Renano	media
Incrocio Manzoni	media	Rondinella	medio-tardiva
Kerner	precoco	Sangiovese	medio-tardiva
Lagrein	tardiva	Sauvignon b.	media
Lambrusco di Sorbara	medio-tardiva	Schiava grossa	media
Lambrusco grasparossa	medio-tardiva	Schioppettino	media
Lambrusco Maestri	medio-tardiva	Solaris	precoco
Lambrusco Salamino	medio-tardiva	Sylvaner	media
Longanesi	media	Syrah	medio-tardiva
Malbech	precoco	Teroldego	medio-tardiva
Malvasia di Candia aromatica	media	Tocai friulano b.	media
Malvasia Istriana	media	Traminer aromatico	media
Malvasia Nera	medio-tardiva	Trebbiano romagnolo b.	medio-tardiva
Marzemino	media	Trebbiano toscano b.	medio-tardiva
Merlot	medio-tardiva	Uva di Troia	tardiva
Veltliner	media	Verduzzo friulano	medio-tardiva
Verdeca	medio-tardiva		

4.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

- OPZIONE H: In caso di danno causato dal verificarsi dei soli eventi *Grandine e/o Vento Forte*, l'Assicurato sostiene i primi 30 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 30%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 31%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella H sotto riportata.

- **OPZIONE N:** In caso di danno causato dal verificarsi dei soli eventi *Grandine e/o Vento Forte*, l'Assicurato sostiene i primi 20 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 20%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 21%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella N sotto riportata.

La scelta dell'opzione H o N deve risultare dalla Polizza di Assicurazione sottoscritta dall'Assicurato.

Per tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, la franchigia non potrà essere inferiore al 30%.

4.5 Limiti di indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto della franchigia, relativi ai singoli eventi in garanzia, sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola e/o associata, limite 80%;

Per tutti gli altri eventi in garanzia in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, il limite massimo di indennizzo al netto della franchigia è pari al 50% della Somma Assicurata.

4.6 Calcolo del danno

Stabilito il danno di quantità sulla base dell'art. 18 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE, è previsto il danno di qualità al grappolo, come da tabella che segue

Danno di qualità convenzionale sul grappolo –Rischio: <i>Grandine</i>	
Descrizione	% danno all'acino
Acini Illesi	0
Acini con alterazione cromatica dell'epicarpo	5
Acini con ammaccatura e/o deformazione	30
Acini con lesioni riparate	70
Acini con lesioni non riparate, acini avvizziti, acini secchi	90

I danni di qualità da *Grandine* vengono valutati CONVENZIONALMENTE, in relazione all'epoca del sinistro, considerando il totale dei grappoli danneggiati per ogni fascia di danno, come da tabella 9.SF ed applicati sul prodotto residuo del danno di quantità.

I danni qualitativi da *Eccesso di Pioggia e Colpo di Sole* vengono valutati CONVENZIONALMENTE considerando una compromissione totale per ogni acino attaccato da marcescenza o avvizzimento.



Tab.9-SF- Valutazione dei danni di qualità Uva da vino - Linea SECUFARM® - <i>Rischio Grandine</i>							
Fascia di danno		% DANNO DI QUALITA'					
		EPOCA DEL SINISTRO					
		Prima quindicina	Seconda quindicina	Prima quindicina	Seconda quindicina	Prima quindicina	Seconda quindicina
		DI GIUGNO	DI GIUGNO	DI LUGLIO	DI LUGLIO	DI AGOSTO	DI AGOSTO in poi
A	Totale Grappoli danneggiati fino al 9%	0	0	0	0	0	0
B	Totale Grappoli danneggiati dal 10% al 25%	15	20	25	30	35	40
C	Totale Grappoli danneggiati dal 26% al 50%	35	40	45	50	55	60
D	Totale Grappoli danneggiati dal 51% al 75%	65	70	75	80	80	80
E	Totale Grappoli danneggiati oltre il 76%	75	80	85	90	90	90

Nel caso in cui la fase fenologica di allegagione BBCH 71, si manifesti nel periodo antecedente ai primi quindici giorni di giugno, al fine della valutazione del danno di qualità, verranno utilizzati i coefficienti presenti nella prima quindicina di giugno.

4.7 Maggiorazione di danno qualitativo per percosse sui tralci

Nel caso in cui l'evento *Grandine* si dovesse manifestare entro e non oltre le ore 12,00 del 20 luglio e che, per particolare intensità e frequenza di colpi, dovesse provocare danni consistenti ai tralci fruttiferi, il perito potrà maggiorare il danno qualitativo riscontrato sui grappoli fino ad un massimo di 5 punti percentuali da calcolarsi sul prodotto residuo nei seguenti termini (Tab. 10 – SF):

Tab. 10-SF – maggiorazione del danno di qualità sui tralci fruttiferi – Linea SECUFARM– Rischio <i>Grandine</i>		
Classe	Descrizione	% danno
a)	Tralci illesi e/o con ammacature minime	0
b)	Tralci con lesioni al cilindro corticale e/o al cambio	1
c)	Tralci con più lesioni* rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo	2
d)	Tralci con numerose lesioni* rimarginate* al cilindro centrale e/o al midollo	3
e)	Tralci con più lesioni non rimarginate* al cilindro centrale e/o al midollo	4
f)	Tralci con numerose lesioni non rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo, tralci notevolmente danneggiati	5

- * - Più lesioni: fino a 4 lesioni presenti sul tralcio di circa 1 metro;
 - Numerose lesioni: oltre 4 lesioni presenti su un tralcio di circa 1 metro;
 - Lesione rimarginata: non sono visibili i tessuti sottostanti la lesione;
 - Lesione non rimarginata: sono visibili i tessuti sottostanti la lesione.

La maggiorazione per il danno ai tralci va applicata sul residuo del danno di quantità e qualità calcolati sul grappolo.

Art. 5 – OLIVE DA OLIO

5.1 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, per tutte le avversità, ha inizio dall'allegagione (BBCH 69) e termina con la graduale raccolta del prodotto e comunque non oltre il 15 novembre (compreso).

Per il solo *Vento Forte*, limitatamente alla partita interessata, la garanzia termina con l'inizio della raccolta e comunque non oltre il 20 ottobre (compreso).

5.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda solo il prodotto mercantile immune da ogni malattia, tara o difetto e idoneo ad essere destinato al frantoio.

5.3 Danni assicurati

La Società risarcisce i danni di quantità e di qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

5.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

In caso di danno causato dal verificarsi dei soli eventi *Grandine* e/o *Vento Forte*:

- **OPZIONE H (30-0 H):** l'Assicurato sostiene i primi 30 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 30%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 31%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella H riportata nell'allegato 1.



- **OPZIONE I (20-0 I):** l'Assicurato sostiene i primi 20 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 20%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 21%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella I riportata nell'allegato 1.
- **OPZIONE FRANCHIGIA FISSA 20%**

In caso di danni dovuti al verificarsi dell'evento *Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve, Colpo di Sole, Vento Caldo e Ondata di Calore, Sbalzo Termico* manifestatisi in forma singola o associata a *Grandine e/o Vento Forte*: franchigia 30%;

Per le avversità *Alluvione, Siccità, Gelo e Brina*, in forma singola o associata alle altre avversità: franchigia 40%

La scelta dell'opzione di franchigia deve risultare dalla Polizza di Assicurazione sottoscritta dall'Assicurato.

5.5 Limiti di indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto della franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine* in forma singola limite 80%,
- *Vento Forte* in forma singola e/o associata a *Grandine* limite 70%,

Per tutti gli altri eventi in garanzia, in forma singola e/o associata anche a *Grandine e/o Vento Forte*, il limite massimo di indennizzo al netto della franchigia è pari al 50% della Somma Assicurata.

5.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 18 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE.

Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della tabella 11-SF da calcolare sul prodotto residuo.

Tab. 11-SF - Valutazione del danno di qualità su Olive da olio - Linea SECUFARM® - Rischi <i>Grandine, Vento Forte</i> TABELLA A - ID 007		
Classe	Descrizione	% danno
a)	Illese, qualche ammaccatura minima, alterazione lieve all'epicarpo	0
b)	Qualche lesione lieve all'epicarpo, qualche ammaccatura lieve, alterazione media all'epicarpo	10
c)	Più lesioni lievi all'epicarpo, qualche lesione media al mesocarpo, qualche ammaccatura media, alterazione notevole all'epicarpo	35
d)	Più lesioni medie al mesocarpo, qualche lesione lieve al mesocarpo non riparata	60
e)	Più lesioni medie al mesocarpo non riparate, frutti distrutti	100

Per gli eventi non espressamente indicati nella tabella precedente si procede alla stima della sola perdita di quantità.

Art. 6 – OLIVE DA TAVOLA

6.1 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, per tutte le avversità, ha inizio dall'allegazione (BBCH 69) e termina con la graduale raccolta del prodotto e comunque non oltre il 15 novembre (compreso).

Per il solo *Vento Forte*, limitatamente alla partita interessata, la garanzia termina con l'inizio della raccolta e comunque non oltre il 20 ottobre (compreso).

6.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia, tara o difetto destinato al consumo da mensa.

6.3 Danni assicurati

La Società risarcisce il danno di quantità e di qualità causato dai rischi in garanzia al Prodotto assicurato.

6.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

In caso di danno causato dal verificarsi dei soli eventi *Grandine e/o Vento Forte*:

- **OPZIONE H (30-0 H):** l'Assicurato sostiene i primi 30 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 30%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 31%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella H riportata nell'allegato 1.
- **OPZIONE I (20-0 I):** l'Assicurato sostiene i primi 20 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 20%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 21%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella I riportata nell'allegato 1.
- **OPZIONE FRANCHIGIA FISSA 20%**

In caso di danni dovuti al verificarsi dell'evento *Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve, Colpo di Sole, Vento Caldo e Ondata di Calore, Sbalzo Termico* manifestatisi in forma singola o associata a *Grandine e/o Vento Forte*: franchigia 30%;

Per le avversità *Alluvione, Siccità, Gelo e Brina*, in forma singola o associata alle altre avversità: franchigia 40%

La scelta dell'opzione di franchigia deve risultare dalla Polizza di Assicurazione sottoscritta dall'Assicurato.

6.5 Limiti di indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto della franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine* in forma singola limite 80%, *Vento Forte* in forma singola e/o associata a *Grandine* limite 70%,
- Per tutti gli altri eventi in garanzia, in forma singola e/o associata anche a *Grandine e/o Vento Forte*, il limite massimo di indennizzo al netto della franchigia è pari al 50% della Somma Assicurata.



6.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 18 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE.

Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della tabella 12-SF da calcolare sul prodotto residuo.

Tab. 12 -SF- Valutazione dei danni di qualità su Olive da Tavola - Rischio: <i>Grandine, Vento Forte, Colpo di Sole</i> TABELLA A - ID 024		
Classe	Descrizione	% danno
a)	Illese, qualche ammaccatura minima, alterazione lieve all'epicarpo	0
b)	Qualche lesione lieve all'epicarpo, qualche ammaccatura lieve, alterazione media all'epicarpo	15
c)	Più lesioni lievi all'epicarpo, qualche lesione media al mesocarpo, qualche ammaccatura media, alterazione media all'epicarpo	40
d)	Più lesioni medie al mesocarpo, qualche lesione lieve al mesocarpo non riparata, alterazioni notevoli all'epicarpo	70
e)	Più lesioni medie al mesocarpo non riparate, frutti distrutti.	100

Per gli eventi non espressamente indicati nelle tabelle precedenti si procede alla stima della sola perdita di quantità.



ALLEGATO 1 ALLE CONDIZIONI SPECIALI SECUFARM®

FRANCHIGIA OPZIONE N

% Danno	% Franchigia
20	20
21	20
22	19
23	19
24	18
25	18
26	17
27	17
28	16
29	16
30	15
31	15
32	14
33	14
34	14
35	13
36	13
37	13
38	12
39	12
40	12
41	11
42	11
43	11
44	10
45	10
46	10
47	9
48	9
49	9
50	8
51	8
52	8
53	7
54	7
55	7
56	6
57	6
58	6



59	5
60	5
61	5
62	4
63	4
64	4
65	3
66	3
67	3
68	2
69	1
70-->100	0

Tab. D Scalarità Franchigia OPZIONE D

% danno	% Franchigia
Fino a 10	10
11	9
12	8
13	7
14	6
15 ed oltre	5

Tab. E Scalarità Franchigia OPZIONE E

% Danno	% Franchigia
Fino a 20	20
21	19
22	18
23	17
24	16
25	15
26	14
27	13
28	12
29	11
30	10



31	9
32	8
33	7
34	6
35	5
36	4
37	3
38	2
39	1
40 ed oltre	0

Tab. H: scalarità franchigia OPZIONE H

Danno	Franchigia
30	30
31	29
32	28
33	27
34	26
35	25
36	24
37	23
38	22
39	21
40	20
41	19
42	18
43	17
44	16
45	15
46	14
47	13
48	12
49	11
50	10
51	10
52	9
53	9
54	8
55	8
56	7



58	6
59	6
60	5
61	5
62	4
63	4
64	3
65	3
66	2
67	2
68	1
69	1
70-->100	0

Tab. I: scalarità franchigia OPZIONE I

Danno	Franchigia
20	20
21	20
22	20
23	19
24	19
25	19
26	18
27	18
28	18
29	17
30	17
31	17
32	16
33	16
34	16
35	15
36	15
37	15
38	14
39	14
40	14
41	13
42	13
43	13
44	12
45	12



46	12
47	11
48	11
49	11
50	10
51	10
52	9
53	9
54	8
55	8
56	7
57	7
58	6
59	6
60	5
61	5
62	4
63	4
64	3
65	3
66	2
67	2
68	1
69	1

Bibliografia BBCH

ACTINIDIA: [FASI FENOLOGICHE_BBCH KIWI \(ersa.fvg.it\)](http://ersa.fvg.it/FASI_FENOLOGICHE_BBCH_KIWI)

CACHI: [Codification and description of growth stages in persimmon \(Diospyros kaki Thunb.\) using the extended BBCH scale - ScienceDirect](#)

MANDORLE: [Phenology-standard-for-Almonds-27June-2018.pdf \(australianalmonds.com.au\)](http://australianalmonds.com.au/Phenology-standard-for-Almonds-27June-2018.pdf)

NOCCIOLE: [Development of a uniform phenology scale \(BBCH\) in hazelnuts - ScienceDirect](#)

NOCI: <https://doi.org/10.1111/aab.12408>

ALTRI PRODOTTI PER I QUALI E' INDICATA LA BBCH: [BBCH English \(politicheagricole.it\)](http://politicheagricole.it/BBCH-English)

INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**1. Sinistri – Liquidazione dell’Indennizzo****AVVERTENZA:**

Con riferimento all’art. 1913 del Codice Civile “Avviso all’assicuratore in caso di Sinistro” si precisa che, in caso di Sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso alla Compagnia o all’Intermediario assicurativo a cui è assegnato il contratto nei termini e nei modi indicati, per ciascuna sezione, nelle Condizioni di Assicurazione.

Il diritto dell’Assicurato all’Indennizzo si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto dal quale deriva il diritto all’Indennizzo medesimo ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile “Prescrizione in materia di assicurazione”.

Una volta ricevuta la documentazione e valutato il danno la compagnia provvede al pagamento dell’indennizzo nei termini e alle condizioni convenute con il contraente.

AVVERTENZA:

Per gli aspetti di dettaglio in merito alle procedure liquidative, si rimanda ai capitoli 11 (danni verificatisi prima della decorrenza della garanzia (danno Ante-rischio); Art. 13 (denuncia di danno); art. 14 (Obblighi dell’assicurato in caso di danno); art. 15 (modalità per la determinazione del danno) ed art. 24 (pagamento dell’indennizzo).

2. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri possono essere presentati alla Compagnia, all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) secondo le disposizioni che seguono:

- ALLA COMPAGNIA

vanno indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto o della gestione dei sinistri.

I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:

Vereinigte Hagelversicherung VVaG
Sede secondaria Italia
Viale del Commercio 47 scala B2
37135 Verona (VR)
Ufficio Reclami
C.A. _Dott.ssa Anna Signorini

A mezzo Fax: 045/8062108

Oppure

A mezzo mail: reclami@vh-italia.it

Per poter dar seguito alla trattazione della pratica è necessario indicare:

- N. di polizza;
- nome, cognome e domicilio del reclamante; con eventuale recapito telefonico;



- chiara e sintetica esposizione dei fatti e delle ragioni della lamentela;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Viene di seguito riportato il link al Fac simile del “Modulo reclamo Impresa” come suggerito dall’IVASS:

http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F12643/Allegato1_Guida%20ai%20reclami.pdf

La Compagnia deve fornire riscontro entro il termine di **45 giorni** dalla data di ricevimento del reclamo, all’indirizzo fornito dal reclamante.

- **All’IVASS**

vanno indirizzati i reclami:

aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo, da parte della Compagnia, degli Intermediari da essa incaricati e dei Periti Assicurativi da essa incaricati; oltre ai casi in cui l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia nel termine di 45 giorni.

I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:

I.V.A.S.S.

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Servizio Tutela degli Utenti,

Via del Quirinale 21, 00187 Roma Fax numero: 06/42.133.745/353

corredando l’esposto della documentazione relativa all’eventuale reclamo trattato dalla Società.

Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei reclami sono contenute nel Regolamento n. 24 dell’IVASS, che l’Assicurato può consultare sul sito www.ivass.it.

Si evidenzia che in relazione alle controversie inerenti alla quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione delle responsabilità, permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere ai sistemi conciliativi ove esistenti.

Viene di seguito indicato il link al Fac simile del “Modulo reclamo Ivass” come suggerito dall’IVASS medesimo:

http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F2180/Allegato2_Guida%20ai%20reclami.pdf

D. SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, o qualora dovessero insorgere eventuali controversie sull’ammontare del danno, il contraente o gli aventi diritto hanno la facoltà di richiedere la nomina di periti secondo le modalità di cui agli artt. 17 mandato del perito, 18 norme per l’esecuzione della perizia, 22 perizia d’appello, 23 norme particolari per la perizia d’appello e 24 modalità della perizia d’appello. Resta, in ogni caso, salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, ma prima gli aventi diritto devono comunque avviare, con l’assistenza necessaria di un avvocato, un procedimento di mediazione (disciplinato dal D.lgs 04/03/2010 n. 28 e successive modifiche) che prevede di avvalersi di un organismo di mediazione al fine di far raggiungere alle parti un accordo.

Il tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della causa civile.

Il **foro competente**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 delle Condizioni Generali di Assicurazione deve intendersi quello di **Verona**.

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio

Ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016, di seguito denominato GDPR (Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali) La/Vi informiamo di quanto segue:

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Il titolare del trattamento è la società Vereinigte Hagelversicherung VVaG con sede in Wilhelmstrasse 25 D-35392 Giessen, Tel: +49 64179680, Fax: +49 64179680, e-mail: direktion@vereinigte-hagel.de

Responsabile della protezione dei dati (RDP/DPO)

In caso di domande in merito al trattamento dei dati Vi invitiamo a rivolgervi all'RDP della Vereinigte Hagelversicherung:

per posta:

VereinigteHagel

Wilhelmstrasse 25

D-35392 Giessen

Per mail:

datenschutzbeauftragter@vereinigte-hagel.de

BASE LEGISLATIVA E FINALITA' DEL TRATTAMENTO

Il Cliente che assicura la produzione delle proprie colture deve comunicare i dati personali alla Compagnia Vereinigte Hagelversicherung. Tali dati costituiscono oggetto di trattamento.

I dati personali forniti verranno trattati nei sistemi IT di Vereinigte Hagelversicherung VVaG sede legale e sede secondaria Italia, esclusivamente per le seguenti finalità:

- a) Per l'espletamento degli obblighi precontrattuali e contrattuali correlati all'attività assicurativa, nonché per finalità strettamente connesse e strumentali conseguenti all'instaurazione, alla gestione e all'esecuzione dei rapporti contrattuali, ivi inclusa l'attività liquidativa, riassicurativa, ovvero l'accesso a banche dati legittimamente accessibili. I dati forniti potranno essere utilizzati per dare attuazione agli obblighi normativi (quali ad esempio vigilanza assicurativa) a cui è soggetto il titolare, oltre che per il perseguimento di legittimi interessi del Titolare anche per la gestione di contenziosi e precontenziosi, in sede giudiziale, amministrativa, stragiudiziale, negoziale ecc.

PREVIO CONSENSO FACOLTATIVO E SPECIFICO DELL'INTERESSATO:

- b) per finalità di marketing e commerciali effettuate dal titolare: con modalità tradizionali e automatizzate di contatto (di cui all'art. 130 I e II comma del codice Privacy tramite attività svolte con interviste personali, questionari, posta ordinaria, telefono – anche cellulare – tramite operatore o anche mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, o con strumenti quali ad esempio: posta elettronica, fax messaggi, tipo sms o mms o altro, sistemi di messaggistica istantanea e applicazioni web, ed anche attraverso i soli dati di contatto forniti dall'interessato o eventualmente reperiti dai profili pubblici nei social network, ai fini ad esempio di invio di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario, compimento di ricerche di mercato e indagini sulla qualità del servizio erogato e la soddisfazione del cliente;



- c) per finalità di profilazione commerciale effettuata dal titolare, sia con l'intervento umano sia in modalità automatizzata. In particolare, definendo il profilo dell'interessato in base alle analisi dei suoi bisogni, abitudini e consumi al fine di inviare comunicazioni personalizzate e poter offrire proposte coerenti con le sue necessità e caratteristiche;
- d) per l'invio per finalità di marketing, effettuato dal titolare, con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche (come editoria, servizi finanziari bancari e assicurativi ecc);
- e) per finalità di marketing di altre società del gruppo nonché di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche ai quali il titolare può comunicare i dati. Detti soggetti tratteranno i dati per proprie finalità di marketing per i quali riceverà dagli stessi, quali titolari autonomi di trattamento una separata informativa;
- f) per finalità di marketing del suo intermediario di riferimento al quale il titolare potrà comunicare i dati. L'intermediario tratterà i dati per proprie finalità di marketing (effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto, ai fini, ad esempio, di invio di materiale pubblicitario; vendita diretta; compimento di ricerche di mercato comunicazione commerciale, promozione commerciale, per le quali riceverà dagli stessi, quali titolari autonomi di trattamento una separata informativa.

Per dato personale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del GDPR, deve intendersi qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale e sociale. Per quanto concerne la base legislativa viene delineata dall'art. 6 del GDPR.

Art. 6 GDPR N. 1B)

Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (ad esempio redazione della polizza assicurativa, calcolo del premio, quantificazione del danno, dati bancari per eventuali pagamenti indennitari ecc.).

Art. 6 GDPR N. 1 C)

Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Tali obblighi legali possono risultare da Regolamenti Europei e Leggi dello Stato (es: obblighi civili, obblighi di conservazione secondo disposizioni commerciali e tributarie ecc.)

Art. 6 GDPR N. 1 F)

Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali.

Esempi:

- Per far valere diritti;
- Conduzione di un processo e difesa in una vertenza;
- Per garantire il funzionamento e la sicurezza dell'IT;
- Verifica e ottimizzazione di processi ed elaborazioni dati elettronici;
- Per raccogliere ed elaborare dati interni alla Compagnia e per la revisione interna;
- Per redigere statistiche e analisi;
- Per calcolare premi.

MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2 GDPR per le finalità di cui sopra, sia su supporto cartaceo che informatico, per mezzo di strumenti elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto della normativa vigente in particolare in materia di riservatezza e sicurezza e in conformità ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela dei diritti del Cliente.

Il trattamento è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare, dai suoi responsabili e/o incaricati.

L'art. 4.2 GDPR definisce trattamento qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute, con o senza l'ausilio di processi automatizzati, e applicate a dati personali o insieme di dati personali come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

I dati personali possono essere comunicati per la gestione dei rapporti instaurati/instaurandi e per l'effettuazione di adempimenti:

- ad altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; Intermediari iscritti al Registro Unico degli Intermediari assicurativi tenuto dall'Ivass ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; legali e periti (per procedere alla rilevazione del danno), società di servizi a cui siano affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti, nonché società di servizi informatici, di archiviazione o postali; Organismi associativi (ANIA) e Consortili propri del settore assicurativo; IVASS, MASAF, CONSAP, ISMEA (Istituto di servizi per il Mercato Agricolo Alimentare), il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Consorzio Italiano di Coriassicurazione ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio Ufficio Italiano Cambi, comunicazione all'Anagrafe Tributaria, Consorzi di Difesa, società di Revisione Legale, Magistratura, Forze dell'Ordine etc.). I dati potranno, altresì, essere comunicati a fornitori di sistemi di incasso e pagamento ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali ed in particolare del pagamento dei premi e dei sinistri legati alla stipulazione della polizza ed al pagamento degli indennizzi.
- I dati possono, inoltre, essere comunicati a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge), nonché a Pubbliche Amministrazioni ai sensi di Legge, nonché a terzi per la fornitura di servizi informatici o di servizi di imbustamento e smistamento di corrispondenza ed archiviazione, e del servizio di assistenza e/o informazione commerciale ai clienti;
- i dati possono infine essere comunicati ad altre società appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza quali autonomi titolari del trattamento, ai fini dell'esecuzione di adempimenti informativi imposti da disposizioni normative o regolamentari o conseguenti alla conclusione o all'esecuzione dei contratti in essere con l'interessato.
- Le istituzioni per l'organizzazione e la realizzazione di programmi di sovvenzioni.

DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati sono conservati in archivi cartacei ed elettronici con assicurazione di adeguate misure di sicurezza.

I dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda delle finalità per le quali sono trattati dal titolare. I dati oggetto di trattamento sono conservati solo per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività/finalità sopra descritte nonché per adempiere ad obblighi contrattuali e normativi, legislativi e/o regolamentari.

Pertanto, di norma, il termine di conservazione è di dieci anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore.

Per finalità di marketing, per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati e, comunque, non superiore a 36 mesi dal momento dell'acquisizione del consenso.

Per finalità di profilazione, per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati e, comunque, non superiore a 24 mesi dal momento della raccolta del dato.

TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

Di regola, i dati personali trattati non vengono trasferiti in Paesi situati al di fuori dello Spazio Economico Europeo. In via eccezionale, con riferimento alle finalità sopra descritte, i dati potranno essere trasferiti, da parte del titolare e di altri soggetti appartenenti alla catena assicurativa, anche in Paesi situati al di fuori dello Spazio Economico Europeo. In ogni caso, il trasferimento dei dati personali avviene nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (ad esempio trasferimento in un paese che fornisce garanzie adeguate di protezione dei dati). I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea e, ove si rendesse necessario, verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea. In tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della protezione dei dati della Vereinigte Hagelversicherung VVaG.

L'art. 15 del GDPR delinea i seguenti diritti:

- ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità di trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 3 comma 1 GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello stato, di responsabili o incaricati;
- ottenere: a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

Ha, altresì, i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante.

Le ricordiamo che, relativamente al trattamento effettuato dal Suo intermediario, in qualità di Titolare autonomo, potrà esercitare i suddetti diritti riconosciuti dalla normativa privacy nei confronti dell'intermediario medesimo, con le modalità indicate nel distinto e separato modulo di informativa e consenso dallo stesso fornitoLe.

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Con riferimento ai dati conferiti, si segnala che, sebbene il trattamento si basi, a seconda dei casi, su obblighi contrattuali e contrattuali, o su obblighi normativi, viene richiesto esplicitamente il consenso dell'interessato con esclusivo riguardo al trattamento dei dati particolari necessari all'instaurazione e alla gestione del rapporto assicurativo ove richiesti, fermo restando che il mancato conferimento del consenso da parte dell'interessato, potrebbe comportare l'impossibilità per il titolare di fornire i servizi assicurativi richiesti.

Per i trattamenti facoltativi è possibile esercitare, in ogni momento il diritto di revoca del consenso. Il mancato conferimento dei dati con riferimento a detti trattamenti facoltativi o al mancato consenso agli stessi, comportano solo l'impossibilità per il titolare e per le altre società del gruppo, e per i soggetti terzi appartenenti alle categorie sopra indicate, di svolgere le relative attività sopra descritte ma non determinano alcuna conseguenza rispetto alle attività e trattamenti di natura assicurative e ai rapporti giuridici in corso o in fase di costituzione.



VH ITALIA
ASSICURAZIONI

Vereinigte Hagelversicherung VVaG - Sede Secondaria Italia
VH ITALIA

Codice fiscale e Registro delle imprese: 03461030235
I-37135 Verona Viale del Commercio, 47, Scala B2
Telefono: +39 045 8062100, Fax: +39 045 8062108
www.vh-italia.it, e-mail: info@vh-italia.it
[PEC: vereinigtehagelversicherung@legalmail.it](mailto:vereinigtehagelversicherung@legalmail.it)

Vereinigte Hagelversicherung VVaG

Part. IVA: DE 158765644 · Registro delle imprese: 2380
Sede legale e direzione generale:
D-35392 Giessen · Wilhelmstrasse 25
Telefono: +49 641 7968-0 · Telefax: +49 641 7968-222